

Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2026

Il tempo e lo spazio della cittadinanza: dallo *status activae civitatis* allo *ius existentiae*

di Andrea Piacentini Vernata

Editoriale Scientifica

IL TEMPO E LO SPAZIO DELLA CITTADINANZA: DALLO *STATUS ACTIVAE CIVITATIS* ALLO *IUS EXISTENTIAE*

di Andrea Piacentini Vernata
Ricercatore in *tenure track* di Istituzioni di diritto pubblico
Sapienza – Università di Roma

Sommario: 1. Il senso della cittadinanza, ieri; 2. I condizionamenti dello *status activae civitatis*; 2.1. I condizionamenti politici: *pourvu que ça dure*; 2.2. I condizionamenti economici: lo *ius existentiae*; 2.3. I condizionamenti sociali: il *rebranding* sociale; 3. Il guscio (semi)vuoto e il senso della cittadinanza, oggi.

1. Il senso della cittadinanza, ieri

Nell'introdurre il presente lavoro appare indispensabile precisare in via preliminare che, in questa sede, non verrà trattato il tema dei modi di acquisizione della cittadinanza e delle peculiari condizioni giuridiche dello straniero. Questi, semmai, verranno richiamati incidentalmente, ove utili per ricostruire il senso di un istituto – quello della cittadinanza, appunto – che qui si intende approfondire sul piano sostanziale e, cioè, in relazione a chi "è già cittadino". Ciò perché, nel soffermarsi sull'*an*, ossia sull'estensione o restrizione di uno *status*, si avverte concreto il rischio di perdere di vista il *quid*, inteso come il significato, le prerogative, i diritti e doveri che ad esso conseguono. Il che non implica la negazione del carattere paradossale della condizione in cui versa, oggi, lo straniero residente, ma significa in qualche modo andare a verificare in cosa essa differisca rispetto a quella del cittadino, ovviamente sul piano meramente giuridico e non su quello burocratico e fattuale.

Osservata sotto tale lente, infatti, la distinzione cittadino-straniero sembra sfumare di molto, richiamando semmai un'altra distinzione assai più lontana nel tempo, cioè quella tra *cives optimo iure* e *cives sine suffragio*[1]. Al secondo, in estrema sintesi, da un lato veniva negata

[1] Meno corretta appare l'analogia della condizione dello straniero con quella del

la possibilità di incidere sugli equilibri politici dell'Urbe e, dall'altro, veniva concesso di beneficiare – sia pure con limitazioni e condizioni – dello *ius civile* e dei principali diritti e garanzie riservati al *cives optimo iure*[2]. Se però in passato tale distinzione si giustificava col fatto che la trasformazione del *peregrinus* in *cives*[3] (sia pure *sine suffragio*) rispondeva all'esigenza di allargare la sfera di influenza economica, militare e commerciale dell'antica Roma, lasciando però inalterata quella politica[4], oggi la stessa pare rispondere esclusivamente a quest'ultima finalità, spingendo a verificare se, al cittadino "*optimo iure*", sia invece dato ancora incidere concretamente sugli equilibri politici della *res publica*. E il parallelo storico, in questo, appare senz'altro utile.

L'attribuzione di uno *status* "intermedio", che andava peraltro ad affiancarsi ad altri[5], rappresentava infatti una delle diverse forme di inclusione asimmetrica attraverso cui Roma costruì «un multiforme piano di relazioni di appartenenza [...] che si affiancarono ai differenti statuti giuridici dei singoli *cives Romani* che concorrevano a comporre il *populus Romanus*»[6]. La natura composita del popolo di Roma traeva origine dal suo stesso mito fondativo: Romolo, per scongiurare che la grandezza della città fosse inutile, al fine accrescere la popolazione

peregrinus, anche solo sul piano dei rapporti civili e commerciali (come noto regolati anzitutto dallo *ius gentium*), per un approfondimento sul tema si rinvia a v. M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, in *Mefra*, CIII, 703 ss.

[2] Sul fondamento e gli sviluppi di tale categoria giuridica, v. A. Raggi, Cives Romani optimo iure optimaque leges immunes: *cittadinanza romana e immunità in Oriente nella tarda repubblica,* in B. Antela-Bernàndez, Ñaco del Hoyo (a cura di), *Transforming Historical Landscapes in the Ancient Empires*, Oxford, 2009, 131 ss., nonché, più ampiamente, L. Landucci, *Storia del diritto romano. Dalle origini fino a Giustiniano*, Padova, 1898, II, 262 ss.

[3] Che fa da sfondo ad altra – altrettanto – interessante trasformazione, cioè quella da *advena* ad *hostis* e *perduellis*, cfr. M. De Simone, *Appartenenza e alterità: sull'idea di cittadinanza nell'esperienza giuridica romana*, in *Quad. Lup. di st. e dir.*, n. 11/2022, 157-158.

[4] Pretesa tributaria e militare, infatti, non faceva eco alla possibilità di incidere concretamente sugli equilibri politici interni, anche se tale *status* "ibrido" veniva utilizzato come concreto strumento di integrazione politica (sia pure asimmetrica e flessibile), col precipuo obiettivo di gestire l'impatto sociale derivante dall'allargamento dell'Urbe, cfr. S. Randazzo, *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale*, in *TSDP*, 2012.

[5] Il riferimento è ai *Latini e peregrini*, ma anche alla peculiare condizione di *cives* dei liberti.

[6] Così, M. De Simone, *Appartenenza e alterità*, cit., 140.

e "farla discendere dalla terra" «asylum aperit»[7]. Da quel momento in poi, all'idea tradizionale di cittadinanza, chiusa ed escludente, tipica del mondo greco e basata sul sangue, la stirpe e l'appartenenza etnico-identitaria, si affiancò una diversa idea di cittadinanza, di tipo inclusivo e aperta, fondata sulla *virtus* (anzitutto militare)[8] ovvero su ragioni di carattere strategico-politico. La stessa originaria appartenenza che noi oggi definiremmo "*Blut und Boden*"[9] e che affermava la propria egemonia di posizione nell'esercizio stessa della cittadinanza (*i.e.* nei comizi curiati) cedette presto il passo a un'appartenenza commisurata al grado e alla capacità – economico e bellica – del *cives* di *con-tribuire* alla prosperità dell'Urbe e che si esprimeva emblematicamente nell'ordine di votazione delle sue assemblee (*i.e.* nei comizi centuriati)[10]. E con lei si andò presto affermando anche una più sofisticata idea di acquisizione della cittadinanza che, appunto, superando il mero criterio della nascita, tendeva a costruire e allargare la comunità politica attraverso il "riconoscimento" dell'individuo o dei gruppi di individui che si erano dimostrati leali ai valori e agli interessi dell'Urbe, in un'ottica funzionale e solo latamente interpretabile in chiave premiale[11], coerentemente col suo mito fondativo.

[7] Liv. 1.8.4-5, richiamato, anche recentemente, da A. Palma, Civitas romana, civitas mundi. *Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino, 2020, spec. 64 ss.; C. Pennacchio, *Roma, Città Aperta*, in U. Vincenti (a cura di), *Cittadinanza, identità, confini Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli, 2021, 39 ss.

[8] Non perché il valore etico individuale fosse meno importante ai fini della concessione della cittadinanza come forma di assorbimento della virtù nel diritto della *civitas* (M. Brutti, *Cicerone, dalla virtù al diritto*, in *SDHI,* 77, 2011, 36 ss.), ma perché i casi di concessione della cittadinanza *ob virtutem* appaiono strettamente legati a una lealtà di tipo militare, prima ancora che valoriale (cfr. M. De Simone, *Appartenenza e alterità*, cit., 141 ss.).

[9] Su tale concetto, v. almeno C. De Fiores, *Nazione e Costituzione*, Torino, 2005, spec. 15 ss.; S. Bartole, *La Nazione italiana e il patrimonio costituzionale europeo*, in *Dir. pubbl.*, 1997, 9 ss., ora in Id., *Scritti scelti*, Napoli, 2013, 765 ss.; V. Crisafulli, D. Nocilla, voce *Nazione*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 806 ss., e, sia pure in diversa prospettiva, di recente, A. Sterpa, *La Nazione plurale. Individuo, comunità e Costituzione*, Napoli, 2025, *passim*.

[10] Come noto, se nei comizi curiati le tribù votavano con ordine e modalità paritarie, nei comizi centuriati si votava in ordine di "censo", spesso impedendo alle classi più povere di esprimere il voto, *tout court*, per via del raggiungimento della maggioranza da parte delle prime classi, cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione di un ordinamento giuridico*, 2009, 38 ss.

[11] V. la bibliografia richiamata a nota 8, il cui approfondimento appare tanto più opportuno alla luce dell'art. 9, comma 2, della legge n. 91 del 1992, che stabilisce che con «decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa

Una seconda impostazione che, via via, divenne preponderante con l'estensione della cittadinanza a intere popolazioni, prima, e a tutti gli abitanti liberi dell'impero[12], poi, anche se neanche con quest'ultima vennero mai cancellate le sostanziali differenze (*rectius*: diseguaglianze) che si registravano tra i cittadini, le quali si "spostarono", semmai, su un'"altra" distinzione, quella tra *humiliores* ed *honestiores*[13].

Ed è proprio questo approdo che si vuole sottolineare. Il lento percorso che ha portato ad accompagnare l'affermazione dell'idea di Stato-nazione con la cittadinanza in senso moderno sembra dimostrare che, al di là dei suoi "modi di acquisizione", il concetto stesso di cittadinanza risente di alcuni limiti intrinseci. Sia il *cives* (poco importa se *ab origine* o naturalizzato) all'interno dei comizi centuriati[14], sia il cittadino ateniese nell'*ecclesia*, se "povero" risulta titolare di prerogative sostanzialmente vuote. Non sorprende, infatti, come lo stesso Aristotele, pur affermando che il «concetto di cittadino si riassume nella partecipazione alle funzioni di giudice e all'eleggibilità alle magistrature» e che cittadino è colui «che in una città ha il diritto di partecipare alla magistratura buleutica o giudiziaria»[15], arrivi a sostenere che «la costituzione perfetta non farà mai cittadino un operaio meccanico», perché se anche questi se «è cittadino, allora dovremo attribuire la virtù del cittadino non a tutti indistintamente, *quasi bastasse la condizione di uomini liberi,* ma a quanti non sono costretti di attendere ai lavori necessari per sostenere la vita [...] non essendo possibile per chi vive una vita da operaio meccanico e da teta, di praticare gli esercizi che hanno attinenza con la virtù» civile[16] (corsivi aggiunti).

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato».

[12] Il riferimento è alla *Constitutio Antoniniana* del 212, con cui venne estesa la cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi dell'impero.

[13] Cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma*, III, Torino, 1993, 5 ss., che sottolinea proprio l'effetto (non troppo) paradossale della generalizzazione del privilegio della cittadinanza, ossia il suo svuotamento di significato tradottosi sul piano sociale e penale.

[14] Dall'estrazione a sorte dei comizi curiati all'ordine di censo dei comizi centuriati, come accennato a nota 10.

[15] Arist., *Politica*, III, 1275a-1275b, trad. it. V. Costanzi, II, Bari, 1925, 74-75.

[16] Ivi, 1278a, cit., 82-83, ove, appunto, il riferimento al concetto di virtù è da leggersi nel senso «civile» descritto al 1276b.

Se si resiste alla tentazione di liquidare simili considerazioni come espressione di un drammatico elitismo figlio del proprio tempo[17], però, ci si avvede come le stesse risultino tutt'altro che inattuali. Anzi, come si tenterà di dimostrare nel presente lavoro, la contemporaneità sembra offrire uno scenario ancora più complesso di quello analizzato da Aristotele, dove non è più solo il lavoro a rappresentare un paradossale – dal punto di vista costituzionale[18] – fattore di esclusione sociale, ma è la stessa radicale trasformazione del contesto in cui "si esercita" la cittadinanza a comprometterne le virtualità. Il passaggio dall'*Ecclesia* al *social*, dal foro e dal comizio all'isolamento sociale derivante dal legare sempre più aspetti della propria esistenza a *device*, peraltro sempre più sofisticati nell'utilizzare piuttosto che nell'essere utilizzati, e ancora il pervadere di una dimensione digitale capace di annichilire le più basilari forme di discernimento (come fugherebbe il dubbio, oggi, San Tommaso?) sono tutti aspetti che non possono essere ignorati nella verifica dello stato di salute dello *status activae civitatis*[19].

Prima di analizzare i condizionamenti fattuali della cittadinanza, però, occorre precisare il significato di quest'ultimo concetto. La Costituzione, infatti, non sembra prestarsi a equivoci di sorta nell'identificare l'idea stessa di cittadinanza allo *status activae civitatis*, intesa come *necessaria* partecipazione (*rectius*: concorso) del cittadino alla vita della Repubblica. In questo senso, la tradizionale distinzione della cittadinanza in senso di appartenenza e di partecipazione appare del tutto inconferente rispetto al nostro contesto costituzionale. Risultando del tutto improcedibile la declinazione dell'*appartenenza* in sen-

[17] Lo stesso Aristotele, infatti, sembra rammaricarsi dell'"allargamento" della cittadinanza operato da Clistene, che dunque lo costringe a chiedersi, non chi sia cittadino o meno, ma «se chi lo è, goda legittimamente o abusivamente, di questo diritto», cfr. *Politica*, III, 1276a, cit., 96.

[18] Sul punto v. l'interpretazione del paradigma lavorista in chiave di mobilità sociale di C. Mortati, *Commento all'art. 1*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della costituzione*, Bologna, 1975, 12 ss., nonché le considerazioni di G. Azzariti, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali*, Roma-Bari, 2016, 89 ss., che sottolinea la "trasformazione" moderna e costituzionale del lavoro da fattore di esclusione sociale a strumento di «affermazione della propria dignità sociale, non inteso come mero strumento per conseguire un utile esclusivamente individuale» (sul punto si tornerà *infra*, nel par. 2.2.).

[19] Su tale concetto, v. in particolare le considerazioni di M. Luciani, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Riv. crit. di dir. priv.*, n. 2, 1992, 203 ss.

so proprietario[20], l'unica accezione sondabile di tale termine è, infatti, quella dell'"essere parte". Epperò, intendere la cittadinanza in questi termini si sostanzia o in un'operazione incompleta, laddove assume valore meramente rivendicativo (far parte di una squadra non significa contribuirvi fattivamente), o addirittura illegittima, se intesa in senso esaustivo, perché la peculiare declinazione della cittadinanza delineata dalla nostra Costituzione è tutta innervata dal *dovere* – prima ancora che dal diritto – di partecipare.

Per osservarlo è sufficiente guardare proprio a quel principale spartiacque tra ordinamenti, che al terzo comma, stabilisce che «[l]o straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'*effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana*, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». La nostra Costituzione afferma e proietta – *extra moenia* – il proprio progetto di trasformazione sociale e i propri valori di riferimento attraverso l'emblematica fissazione di un parametro di riferimento squisitamente partecipativo per il riconoscimento del diritto di asilo di chi cittadino non è: la mancata garanzia dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche prevista dalla *nostra*[21] Costituzione. Il concetto di «effettivo esercizio», infatti, fa eco a quello di «effettiva partecipazione» (art. 3, secondo comma, Cost.), così come le libertà «democratiche» richiamano quel carattere «democratico» della Repubblica che trova fondamento in un fattore inequivocabilmente partecipativo, cioè il «lavoro» (art. 1 Cost.). Ma, come si accennava, che

[20] L'idea di cittadinanza vive infatti una indisponibilità intrinseca del tutto incompatibile col paradigma proprietario in ragione del riconoscimento della (pari) dignità sociale della persona.

[21] Pur non potendo approfondire il punto in questa sede, va rilevato come non sembra potersi condividere la riduzione dello *status activae civitatis* richiamato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 11 del 1968 al mero godimento dei diritti politici, giacché lo stesso principio personalista di cui all'art. 2 «riconosce e garantisce» l'estrinsecazione sociale della persona *tout court*. Il mero argomento lessicale (il richiamo all'uso del termine «cittadino» da parte della Costituzione), infatti, non appare sufficiente a depotenziare il paradigma partecipativo che innerva l'intero impianto costituzionale e sconta un formalismo astorico che varrebbe finanche a dimidiare il richiamato principio personalista (letteralmente riservato al solo «uomo»), con effetti tanto palesemente inaccettabili alla luce di una interpretazione sistematica della Costituzione. Sull'"apertura" della nostra Costituzionale, tuttavia, sia consentito rinviare a quanto già argomentato in *Il caso "Alace" e "Canpelli" e il concetto di paese di origine sicuro come paradigma: (r)esiste un giudice a Berlino?*, in *Pol. del dir.*, n. 3-4/2025, 431 ss.

la Costituzione intenda la cittadinanza come *status activae civitatis* (o "partecipazione") sembra potersi ricavare anzitutto dai doveri: quello di adempiere i «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2 Cost.), quello di «svolgere [...] un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4 Cost.), di ricevere un'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), di "riposare" (art. 36 Cost.), di votare (art. 48 Cost.), di difendere la Patria (art. 52 Cost.), di «concorrere alle spese pubbliche» (art. 53 Cost.), di «essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» (art. 54, primo comma, Cost.) e di adempiere le funzioni pubbliche con «disciplina ed onore» (art. 54, secondo comma, Cost.). È accanto a questi obblighi di *facere*, che in qualche modo sembrano tratteggiare il nucleo "minimo" della cittadinanza e che, già di per sé, esigono dal cittadino un'attività – non un mero essere – e un impegno *politico*, che la Costituzione affianca una serie di diritti, poteri e libertà – democratiche, appunto – che gli consentano di «dare corpo alla realtà democratica costituzionale»[22].

Ma se per la Costituzione lo *status activae civitatis* coincide col concetto stesso di cittadinanza, perché oggi quella distinzione tra *cives optimo iure* e *cives sine suffragio*, ossia tra cittadino e straniero, appare tanto sfumata?

2. I condizionamenti dello *status activae civitatis*

La risposta a questa domanda, che potrebbe sembrare provocatoria solo ove interpretata in senso metagiuridico e adottando una visione stereotipata[23] e borghese del concetto di cittadino (cittadino è anche l'analfabeta) e di straniero (straniero è anche il ricco occidentale non europeo), si rivela in realtà fondamentale per comprendere cosa significhi effettivamente la cittadinanza oggi. E la sua risposta, alla luce del quadro giuridico-costituzionale sopra richiamato, non può che muovere dal piano fattuale. "Muovere" e non "risolversi", appunto, perché si può già anticipare come alcuni dei fattori che oggi condizionano

[22] Sul punto v. G. Azzariti, *Contro il revisionismo costituzionale*, cit., 115-121.

[23] Sull'attitudine dello stereotipo di «gettare luce sull'emittente [...] sui condizionamenti culturali e mentali [...] ma lascia in un'oscurità equivoca il bersaglio che pretende di illuminare» v. G. Bollati, *L'italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione*, Torino, 1983, 15.

maggiormente la cittadinanza e che verranno qui analizzati rappresentano senz'altro il diretto corollario di scelte legislative ben precise.

Si peccherebbe di determinismo storico, infatti, a ritenere che i suddetti condizionamenti siano il frutto di un processo naturale e ineludibile. Esso, al contrario, è il frutto diretto di scelte politico-legislative tutt'altro che estemporanee e che rispondono a interessi specifici, di cui è indispensabile l'individuazione tanto al fine di imputare correttamente le relative responsabilità politica, quanto a quello di coglierne significato e finalità: in altre parole, l'impatto sul piano costituzionale. Per farlo, si tenterà di analizzare i condizionamenti della cittadinanza "dall'alto verso il basso", partendo, cioè, dal piano politico per passare a quello economico, fino ad arrivare a quello più propriamente sociale.

2.1. I condizionamenti politici: pourvu que ça dure

Il condizionamento politico della cittadinanza è un fenomeno complesso che si concretizza su diversi piani e intensità, non facilmente inquadrabile in un'ottica unitaria. Con esso si può fare riferimento a tutti quegli aspetti che limitano *di fatto* la scelta (o meglio, la *libertà del diritto di voto*) dell'elettore e la partecipazione politica del cittadino, ma che, per evidenti ragioni, non si realizzano *prima facie* con una diretta limitazione delle libertà politiche.

Ne possiamo individuare almeno quattro: il conservazionismo dell'ordinamento nei confronti dei soggetti politici presenti (quelli che, nel linguaggio economico, vengono definiti *incumbent*), che si realizza in un concreto misoneismo che avversa l'emersione di soggetti politici "nuovi"; il sistema elettorale, che, coerentemente, consente un fattivo controllo *top-down* della rappresentatività; il sistema di finanziamento dei partiti politici, che non solo è strumentale al primo aspetto, ma risulta costruito in maniera da annichilire, *tout court*, le prospettive di rappresentazione di alcune fasce della popolazione (*i.e.* quelle povere); i mercati finanziari, che grazie alla propria capacità di influenza e alle regolamentazioni finanziarie[24] risultano titolari di un fattuale *ius vitae*

[24] Sulla capacità performativa riconosciuta dalle regolamentazioni finanziarie ai mercati finanziari e, in particolare, alle agenzie di *rating* si rinvia a quanto già argomentato in *Costituzione, rating e sovranità nello spazio giuridico globalizzato,* in *Diritto pubblico*, n. 3/2018, spec. 985 ss., e alla bibliografia ivi richiamata.

ac necis sui soggetti politici, soprattutto grazie al predetto sistema di finanziamento.

Tutti questi elementi, come si noterà, sono collegati tra loro, contribuendo l'uno a rafforzare la portata performativa dell'altro, pertanto nell'analizzarli si cercherà di evidenziare le interrelazioni che li contraddistinguono.

Partiamo dal primo. Per quanto concerne il conservazionismo, può dirsi come esso sia favorito da disposizioni apparentemente secondarie che, come spesso accade (*sic parvis magna*), sono in realtà in grado di dispiegare effetti tutt'altro che secondari. Il riferimento è all'art. 18-*bis* del D.P.R. n. 361 del 1957, di cui al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, cui rinvia, anche, l'art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993, di cui al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Tale articolo, tra le altre cose, dispone che la presentazione delle liste di candidati sia accompagnata da almeno 1.500-2.000 sottoscrizioni di elettori iscritti nelle «nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale». Ciò significa che un partito, solo per candidarsi e concorrere a livello nazionale ai due rami del Parlamento, è tenuto a raccogliere più di centomila sottoscrizioni[25]. La *ratio* della norma, pur chiara nel "pretendere" una sorta di prova di radicamento del partito a livello territoriale[26], sembra tuttavia risentire di una vera e propria eterogenesi dei fini. Anzitutto sul piano fattuale, perché – per le ragioni che si vedranno *infra*, nel prossimo paragrafo – la sempre minore disponibilità di tempo a disposizione dei cittadini per dedicarsi alla cura della *res publica* fa sì che questa apparentemente legittima pretesa si trasformi in un fattivo ostacolo alla rappresentatività: anziché favorire la partecipazione

[25] Più precisamente, alla luce dei 49 collegi plurinominali della Camera e dei 26 del Senato, tra un minimo di 112.500 a un massimo di 150.000 firme, che si dimezzano nei casi di scioglimento anticipato (di almeno 120 giorni) delle Camere (cfr. art. 18-*bis.*, comma 1, del D.P.R. n. 361 del 1957.

[26] In merito, la Corte costituzionale, con la sent. n. 83 del 1992 (ma v. anche le sentt. n. 394 del 2006 e n. 48 del 2021), ha ritenuto tale previsione giustificata dalla «duplice esigenza di garantire da un lato una certa consistenza numerica di base ad una compagine che mira ad assumere elettoralmente un ruolo di rappresentanza politico-amministrativa della comunità e di assicurare, dall'altro, a tale compagine un minimo di credibilità ed affidabilità».

di tutti i cittadini, si favorisce la politica di professione[27] (chi può dedicarsi alla "virtù civile", avrebbe detto Aristotele) e i soggetti politici in grado di esprimere un'organizzazione territoriale capillare e, dunque, ben approvvigionata di risorse anzitutto economiche. In secondo luogo perché, oggi, a sconfessare la *ratio* di questa sorta di "verifica di radicamento" dei partiti è lo stesso comma 2 del suddetto art. 18-*bis*, quando dispone che «[n]essuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»[28]. Questa sorta di *ius successionis*, infatti, trasforma la raccolta delle firme in un ostacolo concreto per tutte le forze politiche esterne alle istituzioni, offrendo un indubbio vantaggio ai partiti politici ivi già presenti[29]. Non solo. Nel tempo, tale *privilegio d'esenzione* è stato a più riprese "allargato" al fine di esentare dalla raccolta delle sottoscrizioni le molteplici propaggini politiche sorte nel corso delle diverse legislature dal "distacco" dei partiti originari[30], confermando

[27] Scontato il rinvio a M. Weber, *La politica come professione* (1919), Roma, 2005, e alla contrapposizione weberiana tra vivere "di" politica e vivere "per" la politica.

[28] Un'ulteriore esenzione è prevista al comma 1, per le «liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali»

[29] Al riguardo, si pensi alla riforma elettorale di Camera e Senato attualmente in discussione in Parlamento – cd. *Stabilicum* (AS 1971, AC 2822, XIX Legislatura) – dove in seconda lettura, ad opera del primo partito di maggioranza relativa, è stato introdotto, da un lato, un sostanzioso innalzamento del numero di sottoscrizioni necessarie per le forze politiche "nuove" per presentare le liste di candidati (da 1.500-2.000 a 6.000-7.000), dall'altro un sistema di esenzioni che mantiene invariato il numero di sottoscrizioni (1.500-2.000) per partiti costituiti in gruppo o componente parlamentare costituito finanche a ridosso delle elezioni (*rectius*: in sede di prima applicazione, prima dell'entrata in vigore della nuova legge elettorale), oltre un ampliamento dell'integrale esenzione dalla raccolta, prevista dall'art. 5 del provvedimento (v. nota successiva).

[30] Solo per l'ultimo ventennio, v. il d.l. n. 24 del 2008, con cui si esoneravano i partiti «presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore» del provvedimento (*sic!*), la legge n. 52 del 2015 (cd. *Italicum*), con cui si è estesa la suddetta esenzione ai «partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare *in almeno una delle due Camere* [a differenza di quanto visto sopra, nda] al 1° gennaio 2014», la legge n. 165 del 2017 (cd. *Rosatellum*), con cui si è reiterata la predetta esenzione per i partiti o gruppi costituiti alla data del 15 aprile 2017, poi ulteriormente reiterata dal d.l. n. 41 del 2022, in riferimento alla data del 31 dicembre 2021 o ai partiti o gruppi

come detta raccolta risponda alla volontà di assicurare il radicamento dei partiti – non tanto nel territorio, quanto – nelle istituzioni, anche quando questi originino da quelle che comunemente vengono definite operazioni di palazzo. Un vantaggio competitivo che si traduce in un vero e proprio oligopolio laddove impone ai soggetti politici nuovi di organizzare una raccolta di sottoscrizioni oggettivamente costosa e complessa alla luce di un contesto politico e sociale profondamente mutato[31] e che consente, invece, agli *incumbent* persino di condizionare all'assimilazione o all'integrazione la stessa candidatura di un eventuale soggetto politico nuovo[32].

Tale criticità si riflette su tutti momenti elettorali – siano essi comunali, regionali, nazionali o europei – e finisce inesorabilmente per pregiudicare, *tout court*, la capacità di qualsiasi soggetto politico nuovo (anche solo) di *accedere* alla competizione elettorale, attraverso un

«che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale» (*sic!*); ma v. anche il d.l. n. 7 del 2024, in relazione all'esenzione della raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni del parlamento europeo. Anche nel momento in cui si scrive è in corso l'esame della appena citata riforma elettorale e che all'art. 5 reca un'ulteriore esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per i partiti costituiti (di nuovo) *in almeno una delle due Camere* «alla data del 31 dicembre 2025».

[31] Introdotta dal cd. *Porcellum* (legge n. 270 del 2005) nel sistema elettorale vigente, l'esenzione risulta, in realtà, già presente nel nostro ordinamento a partire dalla legge n. 136 del 1976, con cui si prevedeva che «nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere» (art. 1, primo comma, *lett. g*). Secondo un'impostazione prontamente applicata anche alle elezioni amministrative: v. ad es., l'art. 3 della legge n. 81 del 1993, per le elezioni comunali, e, di recente, l'esenzione prevista per le elezioni regionali dall'art. 4, comma 1, *lett. c-ter*, della legge n. 165 del 2004, introdotta dal d.l. n. 7 del 2024, che ha fatto derivare la stessa persino dal mero fatto di esprimere una forza politica presente *in almeno una delle due camere* al momento *dell'indizione* delle elezioni *regionali* (*sic!*).

[32] Il meccanismo o, più correttamente, l'"espediente" risiede, come noto, nell'inserimento del cd. simbolo bonasi all'interno del contrassegno elettorale. Più ampiamente, sul tema, v. G. Maestri, *I simboli della discordia. Normativa e decisioni sui contrassegni dei partiti*, Milano, 2012.

espediente burocratico[33] che, ove assolto, finirebbe comunque per sottrarre tempo prezioso alla campagna elettorale e al confronto con i partiti già presenti nelle istituzioni. Il che sembra sconfessare la stessa libertà del cittadino di associarsi liberamente in un partito per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale[34], perché, o egli si rassegna a "scegliere" uno dei partiti già presenti nelle istituzioni, o accetta di *associarsi* a un partito comunque svantaggiato e, per certi versi, sconfitto in partenza alla luce della previsione di soglie di sbarramento[35].

In sostanza, dunque, a venire inficiato è il diritto politico per antonomasia, giacché lo *status activae civitatis* si ritrova limitato in via di fatto sotto il duplice versante dell'elettorato attivo e passivo, con l'ovvio obiettivo di conservare gli equilibri politici attuali e la "spartizione" dell'elettorato.

[33] Appare emblematica, in questo senso, l'espunzione di tale raccolta firma dai tentativi di digitalizzazione delle raccolte di firme previste dalla Costituzione, giustamente stigmatizzata da parte della dottrina N. Fiano, *Il legislatore alla prova della digitalizzazione della raccolta delle firme per promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare e … per la presentazione delle candidature alle elezioni?*, in *Rivista del Gr. di Pisa,* n. 1/2023, ma sul tema v. anche G. Donato, *Gli strumenti di democrazia partecipativa alla prova del digital switchover*, in *DPCE*, 47, n. 2/2021, 71 ss., oltre che, soprattutto, dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 3 del 2025), che ha ritenuto fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost. riguardo la preclusione dell'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione delle liste di candidati, pur non giungendo a una pronuncia di incostituzionalità in ragione dell'«alto tasso di politicità» che caratterizza la materia elettorale e da cui deriva la necessità di riconoscere «una ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza». Una impostazione che, *si parva licet*, a parere di chi scrive non appare affatto condivisibile, tanto più se si considera che la raccolta delle sottoscrizioni rappresenta un aspetto meramente procedimentale e interno al momento elettorale e che, però, ha ripercussioni del tutto sostanziali sul piano della rappresentanza politica a uso e consumo della componente politica "già rappresentata", che peraltro ne dispone secondo evidenti criteri di convenienza dettata da mero tatticismo politico (v. nota 29).

[34] Ivi, 1278a, 82-83, ove, appunto, il riferimento al concetto di virtù è da leggersi nel senso «civile» descritto al 1276b.

[35] Emblematico, in tal senso, che dall'introduzione della soglia di sbarramento (cfr. art. 5, legge n. 277 del 1993, cd. *Mattarellum*, sia pure per la quota proporzionale della sola Camera e, successivamente, lo "sbarramento nazionale", previsto dalla citata legge n. 270 del 2005) a oggi, solo il M5S nel 2013 sia riuscito – non beneficiando della suddetta esenzione – al contempo a raccogliere le sottoscrizioni e ottenere dei candidati eletti in Parlamento, mentre prima di tale importante modifica vi erano riusciti solo il Partito Radicale e Democrazia proletaria (nel 1976, VII Legislatura), la Lega e i Verdi (nel 1987, X Legislatura).

Non dovrebbe sorprendere, dunque, il fatto che il secondo dei quattro aspetti sopra richiamati – quello legato al sistema elettorale – porti alle estreme conseguenze la suddetta impostazione. Se infatti quanto visto sopra sembra doversi leggere in chiave conservazionista, non potendosi risolvere in una mera criticità espressione della partitocrazia (formalmente anche la forza politica neonata lo è, in quanto partito, sia pure sovraccaricato di un onere burocratico tutto proprio), il sistema delle liste bloccate, diversamente, appare diretta espressione di quest'ultima[36]. Il tema non può essere approfondito compiutamente in questa sede, ma il suo richiamo appare indispensabile ai fini dell'individuazione dei condizionamenti – politici – della cittadinanza. Le liste bloccate (ancorché "corte")[37], come noto, finiscono col comprimere la volontà dell'elettore obbligandolo a "deputare" la propria rappresentanza non a un singolo candidato di cui condivide la prospettiva politica, bensì al "simbolo" o al suo *leader*[38], trasformando l'esercizio del diritto di voto in un atto di fede (o, se si vuole, di fedeltà), piuttosto che in una scelta consapevole e quindi *libera*. Sarà la segreteria del

[36] Cfr. G. Ferrara, *Ricostruire la rappresentanza*, in Aa.Vv., *La riforma elettorale*, Firenze, 2007, 221 ss. Sulle vicende giurisprudenziali relative alle liste bloccate v. G. Ferri, *I sistemi elettorali delle Camere dopo le sentenze della Corte costituzionale (n. 1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017*, in *Oss. sulle fonti*, n. 3/2017, 13 ss., mentre sui profili di criticità, ancora presenti, anche in relazione alla riforma del sistema elettorale in discussione v. almeno L. Spadacini, *Profili di criticità costituzionale della proposta di riforma elettorale presentata dalla maggioranza di centrodestra sul finire della XIX legislatura*, in *Consulta online*, n. 1/2026, 396 ss. e F. Bilancia, *Presidenzialismo e appelli al popolo eversivi*, in G. Azzariti, M. Della Morte (a cura di), *Il* führerprinzip. *La scelta del capo. Atti del Seminario di Napoli 28 settembre 2023*, Napoli, 2024, 65 ss.

[37] Il riferimento, come noto, è al *Considerato in diritto 11.2* della sent. n. 35 del 2017 della Corte costituzionale, ove la quest'ultima ha affermato che «mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati. Alla luce di tali premesse, le disposizioni censurate non determinano una lesione della libertà del voto dell'elettore, presidiata dall'art. 48, secondo comma, Cost.».

[38] V., in questa prospettiva, l'idea di "democrazia dei feticci" avanzata da F. Riva, *Dire di no. Feticci della democrazia*, Roma, 2018, che in qualche modo sembra, da un lato, rievocare l'oclocrazia dei demagoghi di polibiana memoria, dall'altro appare riconoscere a quest'ultimi e – al contesto *tout court* – una capacità performativa su cui si avrà modo di tornare nel par. 2.3.

partito di turno a decidere chi potrà avere una *chance* di accesso agli organi elettivi, così come è essa stessa a selezionare chi può apparire nel circuito mediatico[39] – ormai l'unico ove si svolge davvero il dibattito politico, al di fuori dei *social* (su cui v. *infra*) – interpretando spesso il ruolo di *longa manus* del *leader*, per ribadirne il pensiero o affermare quanto quest'ultimo non ritiene opportuno esprimere direttamente. Il cittadino-elettore, pertanto, non solo "non sceglie", ma nemmeno è messo in condizione di "conoscere" coloro che aspirano a rappresentare la Nazione, con inevitabili, ancora, su ambo i lati dell'elettorato.

Ma occorre precisare, nondimeno, come l'approccio sostanziale che qui si propone induca anche a escludere di riconoscere, *rebus sic stantibus*, una panacea rispetto a siffatte criticità nell'introduzione dei voti di preferenza. Si pensi alle elezioni per il Parlamento europeo e al sistema del voto di preferenza facoltativo previsto dalla legge n. 18 del 1979. I profondi mutamenti politici, economici e sociali intercorsi in quasi mezzo secolo di storia sembrano averne trasformato radicalmente il senso, portando il sistema delle preferenze a premiare o i candidati che abbiano ottenuto l'*endorsement* del *leader* di partito (e che, dunque, sembrano in qualche modo eletti "per interposta persona"[40]), oppure coloro che hanno a disposizione risorse economiche talmente ingenti per avviare una campagna elettorale in piena autonomia. Se ne ricava che, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 49 e 51 Cost., *non* «[t]utti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» e *non* «[t]utti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere [...] alle cariche elettive». Essi possono senz'altro farlo su un piano meramente formale ma, parafrasando l'art. 3, secondo comma, Cost., sul piano sostanziale è impedito loro, di fatto, di partecipare effettivamente all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

[39] Sul fondamentale ruolo interpretato – a prescindere da internet – dai mezzi di comunicazione di massa sul piano del circuito della responsabilità politica v. G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, XIX, 2024, 409 ss., nonché A. Pace, *Stampa, giornalismo, radiotelevisione: problemi costituzionali e indirizzi di giurisprudenza*, Padova, 1983.

[40] Si pensi alle campagne elettorali più recenti, europee e amministrative in particolare, ove l'applicazione del sistema di voto di preferenza ha portato diversi candidati (*rectius*: partiti) a ricorrere (in alcuni casi, con tanto di sovrapposizione di foto) allo slogan "si scrive Tizio, si legge Caio", ove "Caio" è appunto il *leader* nazionale del partito.

Con un condizionamento che rimane duplice, perché interessa tanto quest'ultimi quanto i cittadini-elettori che in essi potrebbero riconoscere una capacità rappresentativa.

Proprio queste ultime considerazioni evidenziano la centralità del terzo condizionamento politico accennato poc'anzi e, cioè, il sistema di finanziamento dei partiti politici. Questo interpreta infatti un ruolo fondamentale nelle dinamiche appena descritte. Nella sua dimensione pubblica e, cioè di finanziamento dei partiti a carico della collettività, favorisce – anch'esso – la permanenza nelle istituzioni dei partiti già ivi presenti. Per quanto concerne l'unica forma di finanziamento diretto, ossia quella relativa ai contributi finanziari attribuiti dalle due Camere ai gruppi parlamentari, appare evidente come il generale divieto di impiegarli per le campagne elettorali risulti di fatto sfumato dalla possibilità di utilizzare gli stessi per finalità relative «agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili»[41]. La promozione dell'attività del Gruppo, infatti, rappresenta una chiara promozione del partito di riferimento, tanto più in un contesto regolamentare ove la coincidenza tra le due entità risulta incoraggiata se non addirittura imposta[42], traducendosi – anche qui – in un sicuro vantaggio[43] per i partiti già presenti nelle istituzioni[44] rispetto alle altre forze politiche.

Discorso analogo – ma più complesso – può farsi per la principale forma di finanziamento indiretto. Al riparto del due per mille, come noto, partecipano esclusivamente i partiti che abbiano ottenuto l'elezione di un candidato con il proprio simbolo alle elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento europeo[45]. In questo caso, però,

[41] V. l'art. 16 del Reg. Senato (e il Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari approvato il 21 novembre 2012) e l'art. 15 del Reg. Camera (e la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 in materia di contributo unico e onnicomprensivo e di personale dei Gruppi parlamentari.

[42] Cfr. gli artt. 14 del Reg. di Senato e Camera (quest'ultimo sia pure con riferimento ai soli "gruppi in deroga").

[43] Dalle voci dei bilanci di Camera e Senato si ricava che i Gruppi parlamentari ottengono circa 53 milioni di euro annui, cioè una cifra tutt'altro che indifferente, sia pure considerati gli elevati costi di funzionamento che i gruppi stessi sono chiamati ad affrontare in corso di legislatura.

[44] Occorre ricordare, infatti, che un meccanismo analogo è previsto sia per i gruppi consiliari regionali che per quelli comunali, sia pure sotto il controllo di gestione – in questo caso – della Corte dei conti.

[45] Cfr. art. 10, comma 1, *lett. b)*, del d.l. n. 149 del 2013, ma nota anche il riferi-

non solo sono i partiti *incumbent* a risultare favoriti, ma lo sono in più larga misura quei partiti che rappresentano gli interessi delle fasce della popolazione economicamente più forti. Detto meccanismo di finanziamento, infatti, fa sì che, a parità del numero di destinazioni del due per mille, sia il partito che rappresenta i cittadini-contribuenti più ricchi a ottenere maggiori risorse, arrivando anche a effetti paradossali[46]. Tali distorsioni, che sembrano davvero rievocare tra i cittadini la distinzione vista sopra tra *humiliores* e *honestiores*, vengono accentuate, infine, dagli altri due canali di finanziamento: quello indiretto del beneficio fiscale e quello del finanziamento privato. In entrambi i casi, infatti, appare evidente che i soggetti finanziatori non possano che essere soggetti economicamente e finanziariamente forti[47], in grado, cioè, di sopportare una diminuzione del proprio patrimonio senza – almeno in teoria[48] – alcun ritorno pratico in cambio. Aspetto da cui deriva,

mento al requisito della permanenza della «rappresentanza in Parlamento» per accedere anche al finanziamento indiretto derivante dall'applicazione del beneficio fiscale di cui all'art. 11 (*i.e.* la detrazione del 26 per cento sulle erogazioni liberali, su cui si tornerà *infra*).

[46] Per citarne solo un caso: nel riparto 2025, il partito Sinistra italiana ha ottenuto il 5,96 per cento delle scelte totali effettuate dai contribuenti del due per mille (pari a 132.020 contribuenti), vedendosi assegnati circa 1,7 milioni di euro; allo stesso modo, il partito Azione ha assorbito circa la metà delle scelte (2,99 per cento, pari a 66.275 contribuenti), ma si visto comunque assegnare più di 1,5 milioni di euro. Ciò significa che, per far sì che entrambi i partiti abbiano pari dotazioni finanziarie (pari *chance*), al partito Sinistra italiana occorrono circa il doppio dei cittadini-contribuenti rispetto al partito Azione. Cfr. Dipartimento delle finanze, *Ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell'IRPEF. Dichiarazioni 2025 – redditi 2024*, consultabile anche *qui*.

[47] Sul tema si è argomentato in altra sede, cui pertanto si rinvia *Finanziamento dei partiti politici* vs. *eguaglianza del voto. Quando la partecipazione politica cede al potere fiscale*, in *Pol. del dir.*, n. 1/2025, 101 ss.

[48] È stato rilevato, infatti, come la conseguente adozione di quello che è stato definito l'«approccio liberista» al finanziamento della politica, «non garantisc[a] l'effettiva parità nel concorso alla politica nazionale, negando per i meno abbienti la possibilità di ricoprire cariche elettive, oltre a risultare verosimile che il dibattito politico sia falsato dal condizionamento di gruppi privati di potere, anche attraverso canali corruttivi» (cfr. R. Bocci, *Il finanziamento dei costi della politica in materia elettorale e il controllo della Corte dei conti alla luce delle raccomandazioni GRECO*, in *Riv. Corte conti*, n. 1/2021, spec. 79). Non appare casuale, infatti, che il legislatore abbia ritenuto indispensabile affiancare forme di controllo, trasparenza e garanzia rispetto ai meccanismi di finanziamento privati: si pensi all'art. 4 della legge n. 659 del 1981, relativo alle erogazioni di importo annuale complessivo superiore ai 3.000 euro, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 3 del 2019 (oltre che di cui agli art. 5 e 18 del d.l. n. 149 del 2013), nonché agli obblighi di rendicontazione discipli-

peraltro, una sicura e maggiore attenzione del rappresentante e del partito al soggetto finanziatore, piuttosto che al cittadino-rappresentato, anche solo in ragione della volontà di continuare a competere, con risorse adeguate, in un agone politico sempre più privato e mediatico, dunque "costoso"[49].

È proprio questo elemento di condizionamento *radicale* dei diritti politici del cittadino a ricollegarsi al quarto fattore visto sopra. Se i mercati finanziari e gli istituti bancari rappresentano tradizionalmente i finanziatori delle imprese (e, cioè, dei soggetti economicamente e finanziariamente forti), va da sé che i primi abbiano la capacità di influenzare queste ultime e, che però, a loro volta, sono in grado di determinare la "capacità politico-competitiva" dei partiti attraverso le erogazioni liberali[50]. Il che induce a ipotizzare che siano solo le impre-

nati dall'art. 8 della legge n. 2 del 1997, dall'art. 9 della legge n. 96 del 2012, dall'art. 8 del richiamato d.l. n. 139 del 2013 e dall'art. 1 della legge n. 3 del 2019, ovvero per la verifica dei consuntivi relativi alle spese per le campagne elettorali e relative forme di finanziamento (cfr. l. n. 515 del 1993 e l. n. 96 del 2012). Interventi senz'altro utili ad assicurare *maggiore* trasparenza al nuovo sistema di finanziamento, ma che si rivelano, nondimeno, di per sé inefficaci nel mettere al riparo la competizione elettorale rispetto alla portata delle criticità appena richiamate, soprattutto ove facilmente "aggirabili" (si pensi al caso emblematico della "diluizione" dell'erogazione liberale sopra-soglia ad opera della sua esecuzione ad opera di una pluralità di soggetti). Aspetto, quest'ultimo, tanto più aggravato se si considera che, quella in commento, si dimostra una «zona franca» della giustizia costituzionale (cfr. E. Caterina, *Miti e realtà del finanziamento pubblico dei partiti, dodici anni dopo il d.l. n. 149/2013*, in *Quad. cost.*, n. 4/2025, 903 ss.), che, negli anni, sembra essere stata affrontata in maniera tutt'altro che organica (cfr., ad es. sent. n 387 del 1996, n. 151 del 2012, n. 207 del 2021 e n. 148 del 2025).

[49] Sul tema, si è soffermato efficacemente D.A. Bell, *Il modello Cina. meritocrazia politica e limiti della democrazia*, Roma, 2019, muovendo dal *cursus honorum* dell'*ex* Presidente USA Obama e dell'attuale Presidente della RPC Xi Jinping, per arrivare all'"esperimento" hongkonghese, sia pure in una logica contrappositiva non appare condivisibile e che però ha il merito di far emergere i rischi derivanti dall'attuale spettacolarizzazione della politica, ossia la trasformazione della competizione elettorale in competizione "miliardaria" di capitali e interessi, emblematicamente esemplificata dalle campagne presidenziali statunitensi degli ultimi dieci anni.

[50] In questa prospettiva, appare evidente che un meccanismo di finanziamento pubblico garantisca agli elettori una maggiore capacità di concorrere alla determinazione della politica nazionale *ex* art. 49 Cost., poiché la determinazione di criteri di finanziamento generali, imparziali e (soprattutto) incondizionati consente al soggetto politico "partito" di rispondere unicamente alle proprio determinazioni, senza dover dipendere dalle munificenze private (o dalla loro ricerca) per continuare a esistere nell'agone politico. E tantomeno conferente appare, in quest'ottica, il richiamo alle evidenti aberrazioni e malversazioni che, negli anni, hanno attraversato l'utilizzo del

se che rispondono positivamente ai criteri e alle valutazioni dei mercati e delle banche ad essere messe in condizioni di incidere – non solo sul mercato, ma anche – sull'offerta politica e che, di conseguenze, questi ultimi sono in grado di determinare indirettamente la medesima. Si tratta di una conseguenza che emerge plasticamente, ad esempio, in riferimento alle agenzie di *rating*[51], cioè a soggetti totalmente privati e irresponsabili che attraverso le proprie valutazioni (*rating*, appunto) sono in grado, grazie a uno specifico potere conferito dalla regolamentazioni finanziarie internazionali ed eurounitarie[52], di determinare il grado di competitività – e, in alcuni casi, l'esistenza *tout court* – di qualsiasi operatore economico-finanziario. Entità che, al pari dei mercati, non rispondono ad alcun criterio scientifico e che pongono alla base delle proprie valutazioni criteri squisitamente politici (nel primo caso) e speculativi (nel secondo). Se a ciò si aggiunge che, secondo alcune stime, oggi solo dodici persone dispongano di una ricchezza superiore a circa quattro miliardi di persone[53] e che molte di queste dodici coincidono con i proprietari delle principali piattaforme *social* e di *e-commerce*[54] del pianeta diviene evidente come l'oligopolio partitico altro non sia che il riflesso di un oligopolio economico fortemente omogeneo (o reso tale) dal punto di vista assiologico[55].

finanziamento pubblico diretto da parte degli stessi partiti politici, giacché l'analisi giuridica non può certo muovere dall'accettazione della patologia (che, semmai, va contrastata col rafforzamento di specifici presidi), dovendo semmai incedere per fisiologie, non potendosi limitare alla ricusazione di un modello per la sola ragione che, di esso, si sia fatta un uso appunto distorto.

[51] Sulle quali v. quanto osservato in *Costituzione, rating e sovranità nello spazio giuridico globalizzato*, cit., nonché, più di recente, da P. Zicchittu, *Il "governo" dei numeri? Il costituzionalismo di fronte alle agenzie di rating nell'esperienza italiana ed europea*, in *Federalismi.it*, n. 3/2025, 496 ss., e alla bibliografia ivi richiamata.

[52] v. nota precedente.

[53] Cfr. *Rapporto annuale Oxfam 2025*

[54] Realizzando quanto preannunciato da G. Azzariti, *Internet e costituzione*, in *Pol. del dir.*, n. 3/2011, 367 ss., che riconosce nei «processi spontanei di autoregolamentazione» che ci hanno portato fin qui un inevitabile viatico verso una vera e propria «torsione autoritaria» oggi difficilmente contestabile. Sulla capacità dell'*e-commerce* di condizionare tanto l'industria che l'artigianato – con inesorabili riflessi sul progetto di trasformazione sociale iscritto in Costituzione – sia consentito rinviare a quanto già osservato in *La dimensione costituzionale dell'artigianato*, in *Quad. di ric. sull'artig.*, n. 3/2025, 295 ss.

[55] Se infatti la competizione elettorale risente della necessità di raccogliere finanziamenti privati e dette risorse private si concentrano in pochi soggetti, peraltro resi omogenei dall'effetto regolamentare dei *rating*, appare conseguente la concentrazione

Che ne rimane, *effettivamente*, dei diritti politici del cittadino dunque? Davvero a questi non residua che procedere all'asettica "fabbricazione di flauti"[56] (*i.e.* votare) per limitarsi ad affidarli a soggetti illuminati che sappiano suonarli? La risposta non può che essere negativa, ma prima di illustrarne le ragioni occorre analizzare i condizionamenti economici dello *status activae civitatis*.

2.2. I condizionamenti economici: lo ius existentiae

Vi è un elemento trasversale e implicito che contraddistingue l'insieme dei diritti e doveri sopra richiamati e che evidenzia il carattere partecipativo della cittadinanza delineata dalla nostra Costituzione: il tempo[57]. Ciascun diritto e dovere, per il suo esercizio richiede tempo e la Costituzione testimonia efficacemente la consapevolezza di questo aspetto. Lo fa quando ricollega il concetto di partecipazione a quello di effettività (art. 3), quando pone in capo ai genitori l'obbligo di istruire ed educare i figli (art. 30) e – anacronisticamente[58] – assicura alla sola madre il tempo per adempiere alla funzione familiare (art. 37), ovvero quando stabilisce che chi «è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro» (art. 51). Ma è all'art. 36 che il testo costituzionale sembra evidenziare più marcatamente l'importanza del tempo per l'esercizio della cittadinanza. Sia quando afferma il diritto – irrinunciabile – al riposo settimanale e alle ferie annuali[59], sia quando

e omogeneizzazione dell'offerta politica attorno a quelle forze politiche che riescono a intercettare i suddetti finanziamenti, rispondendo in maniera più o meno marcata ai *desiderata* che vi fanno da sfondo (e che rimangono interessi privati economicamente "forti", in alcun modo inquadrabili nel mero paradigma rappresentativo).

[56] L'immagine è ripresa da Arist., *Politica,* cit., 1277, 82.

[57] Sul punto, si rinvia a P. Ichino, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, Milano, 1985. Sulla correlazione tra tempo e cittadinanza, senza alcuna pretesa di esaustività, e con angoli di visuale profondamente differenti v. B. Barber, *Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age*, Oakland, 1981; N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, in Id., *Il futuro della democrazia*, II, Torino, 1991, 3 ss., nonché H. Rosa, *Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella modernità*, Torino, 2015.

[58] Di recente è tornata sulla locuzione, inquadrandola come espressione di un vero e proprio "sessismo", L. Ronchetti, *Art. 37*, in C.F. Ferrajoli, A. Gentilini, V. Marcenò, G.U. Rescigno, *La Costituzione inattuata. Un commentario articolo per articolo*, Milano, 2026, 397 ss.

[59] Diritto che appare strumentale proprio a creare lo spazio per "altro" e non

lega il diritto alla retribuzione alla necessità di «assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»[60].

Tale statuizione, infatti, si lega non solo al fondamento lavorista della nostra Repubblica democratica, ma anche agli obiettivi del pieno sviluppo e dell'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Obiettivi che non potrebbero perseguirsi senza il preliminare riconoscimento di quella che rappresenta la vera e propria precondizione di tale progetto di trasformazione sociale e, cioè, la «pari dignità sociale», che, proprio per il suo carattere essenziale, viene posta finanche al riparo dai pericoli derivanti dall'iniziativa economica privata (art. 41). Questo vero e proprio asse sistematico fra gli artt. 36, 1, 3 e 41 pare evidenziare, dunque, come il concetto di esistenza «libera e dignitosa» non possa che leggersi alla luce (almeno) dei diritti e doveri che offrono forma e perimetro alla cittadinanza stessa.

Ma più che il *quantum* della retribuzione in sé, qui interessa sottolineare la sua capacità di determinare il tempo a disposizione per esercitare concretamente lo *status activae civitatis* e quindi la stretta correlazione che vi è tra questi tre fattori (retribuzione, tempo e cittadinanza).

Per farlo basta osservare due fattori che incidono, prima ancora che sulla cittadinanza, sull'esistenza e sulle prospettive di esistenza del cittadino: la precarizzazione del lavoro e il lavoro povero[61]. Riguardo al primo, è noto come negli ultimi si sia assistito a una sempre più intensa estensione del lavoro subordinato a tempo determinato a scapito di quello indeterminato[62]. E la differenza tra i due modelli contrattuali

interpretabile come mero intervallo strumentale a un efficiente riproposizione della (successiva) prestazione lavorativa.

[60] Sul tema la letteratura è sconfinata, si rinvia pertanto, per affinità d'impostazione analitica, unicamente alle considerazioni di A. Apostoli, *Il miraggio dell'esistenza libera e dignitosa*, in Costituzionalismo.it, n. 3/2023, parte I, 35 ss.

[61] In chiave esistenziale su entrambi i fenomeni, v., rispettivamente, A. Ciervo, *Il lavoro fuori dalla Costituzione. Un percorso di lettura nella più recente dottrina costituzionalistica*, n. 1/2020, parte IV, 1 ss. e A. Somma, *Abolire il lavoro povero*, Roma-Bari, 2024.

[62] V., da ultimo, il d.l. n. 62 del 2026, ma soprattutto il d.l. n. 48 del 2023, che ne ha fortemente agevolato la reiterabilità (*rectius*: la proroga), possibile – a determinate condizioni – fino a 36 mesi complessivi, coerentemente con il termine di durata massima introdotto dal d.lgs. n. 368 del 2001. Quest'ultimo e la normativa vigente, infatti, si differenziano dal regime precedente (cfr. legge n. 230 del 1962) per aver abbandonato

è esistenziale. Senza un contratto a tempo indeterminato le prospettive emancipatorie e di vita del cittadino risultano sostanzialmente pregiudicate. In assenza di garanzie o munificenze risulta precluso l'acquisto di un'abitazione, così come quello di un mezzo di trasporto, magari indispensabile per la stessa attività lavorativa o per ridurre i tempi necessari per recarsi sul luogo di lavoro, incrementando così la sottrazione del tempo a disposizione da dedicare alla propria esistenza «libera e dignitosa». Due preclusioni che si riflettono inesorabilmente sulla prospettiva di formare una famiglia – poiché, al pari dei costi per l'abitazione, le spese per i figli mal si conciliano con una prospettiva lavorativa intermittente e precaria – e che amplificano la vulnerabilità del lavoratore.

Non sorprende, infatti, la sostanziale assuefazione a condizioni di lavoro che impongono – a parità di retribuzione – la prestazione del lavoratore ben oltre la giornata lavorativa, ovvero una costante reperibilità e reattività agli *input* del datore di lavoro[63]. In un mondo lavo-

i criteri rigidi che regolavano la durata dei contratti, strettamente vincolata alle limitatissime causali che consentivano *l'attivazione* del contratto a tempo determinato (non la sua mera proroga). Dette causali, dapprima, sono state rese del tutto generiche – nel periodo che intercorre dal 2001 al giugno 2015 – per poi venire del tutto meno, *tout court* – nel periodo che va dal giugno 2015 ad agosto del 2018 – e, ad oggi, per i primi dodici mesi di contratto, mentre per gli ulteriori dodici mesi è sufficiente la previsione della proroga nei contratti collettivi nazionali o – fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe – per generiche «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti», salva un'ulteriore proroga di dodici mesi (cfr. art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015). Per un approfondimento aggiornato sul tema v. il recente lavoro di A. Preteroti, *Il contratto di lavoro a tempo determinato*, in G. Santoro-Passarelli (diretto da), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, Padova, 2025, 188 ss.

[63] Sul cd. diritto alla disconnessione e, più ampiamente, sul "tempo" nel rapporto di lavoro subordinato v. A. Tursi, *La metamorfosi del tempo del lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, n. 2/2022, 464 ss.; S. Magagnoli, *Diritto alla disconnessione e tempi di lavoro*, in *Lab. law. iss.*, n. 2/2021, 85 ss.; P. Bozzao, *Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali*, in *Federalismi.it*, n. 9/2022, 106 ss.; M.C. Cataudella, *Tempo di lavoro e tempo di disconnessione*, in *Mass. giur. lav.*, n. 4/2021, 853 ss.; D. Calderara, *Garanzia della disconnessione nel rapporto di lavoro*, Torino, 2024; E. Dagnino, *Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell'esperienza comparata,* in *Dir. rel. ind.*, n. 4/2017, 1024 ss.; S. Cairoli, C. Trotta, *Il lavoro agile*, in G. Santoro-Passarelli (diretto da), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, cit., spec. 361 ss. Nell'ordinamento giuridico francese, come noto, il dibattito dottrinale (e legislativo) ha mosso i suoi passi già dal breve saggio di J-E. Ray, *Naissance et avis de décès du droit à la déconnexion, le droit à la vie privée du XXIème siècle*, in *Droit social*, 2002, 939 ss., e

rativo contraddistinto dalla precarietà, il nirvana della stabilità (o della "sopravvivenza contrattuale") finisce inevitabilmente per foraggiare la competizione *tra i precari*, spezzando ogni legame solidaristico con l'obiettivo di prevalere sugli altri, a costo di accettare l'inaccettabile. Ma tale esito paradossalmente arriva a interessare anche gli altri lavoratori e, cioè, tanto gli autonomi quanto i subordinati a tempo indeterminato. I primi, perché l'ideazione di un sistema fiscale ultra-agevolato (la cd. *flat tax*, o regime forfetario)[64] ha spinto e continua a spingere surrettiziamente decine di migliaia di persone[65] a dichiararsi liberi professionisti piuttosto che lavoratori, anche in caso di monocommittenza, di fatto barattando le tutele contrattuali – ivi inclusa la perimetrazione del "tempo" della prestazione – col beneficio fiscale. I secondi, perché l'altro fattore sopra richiamato (il lavoro povero), sembra in qualche modo contribuire – insieme alla flessibilizzazione delle mansioni, alla valutazione delle *performance* e ai rischi derivanti dalle prospettive di implementazione delle nuove tecnologie nei processi lavorativi – a promuovere, anche qui, forme di iperproduttivismo che si traducono inesorabilmente in una riduzione estrema dei tempi a disposizione per la vita privata e/o familiare, che dunque finiscono per assorbire pressoché integralmente ogni residuo margine temporale utile all'esercizio dello *status activae civitatis*.

Più in generale, il lavoro povero rende una questione di carattere esistenziale la dipendenza del cittadino dalla prestazione lavorativa: un

ha portato a una regolamentazione (sia pure limitata) del fenomeno; cfr. la *loi n. 2016-1088 dell'8 agosto 2016 relative au travail, à la modérnisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels* (cd. Loi El-Khomri), che ha modificato – anche a seguito dell'*ordonnance 2017-1385* – l'art. 2242-17 del *code du travail*.

[64] Introdotto dall'articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 2014 e oggetto di diversi ampliamenti e modifiche nel corso degli anni, il regime forfetario prevede l'applicazione di un'unica imposta sul reddito da lavoro autonomo pari al 15 per cento (ridotta al 5 per cento, per i primi cinque anni di attività, a determinate condizioni), purché non si superi la soglia di ricavi e compensi di 65.000 (ora 85.000) e quella di redditi da lavoro dipendente pari a 30.000 euro annui (ora 35.000) e si rinunci alla possibilità di portare in detrazione e deduzione le spese legate all'attività (facoltà tipica del cd. regime ordinario). Tale regime comporta, dunque, che a parità di reddito (ad. es. 35.000 euro annui), un lavoratore autonomo verserà imposte IRPEF pari a 5.250 euro, mentre un lavoratore subordinato 9.659, ossia poco meno del 50 per cento in più del primo.

[65] Secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, negli ultimi dieci anni i lavoratori autonomi in regime forfetario sono passati da circa 450.000 a 2 milioni (con un aumento pari a, circa, il 345 per cento in dieci anni).

mezzo di sopravvivenza che amplifica sul piano sostanziale il vincolo di *subordinazione*, trasformando quella del lavoratore da "offerta" a "domanda" di lavoro[66]. L'allontanamento dalle tutele e dai limiti previsti dai modelli contrattuali, insieme al cumulo di diversi lavori per poter far fronte alle proprie basilari esigenze di vita, riducono il tempo a disposizione, non solo per l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri legati alla cittadinanza, ma anche per la sua stessa "preparazione", intendendosi per essa ogni attività strumentale e indispensabile per garantire quel grado di autodeterminazione utile a garantire un esercizio *libero* degli stessi. La carenza di tempo, infatti, colpisce tutta una serie di prospettive che vengono fatalmente assorbite dagli sforzi del cittadino di *resistere* economicamente: l'istruzione e lo sviluppo della cultura[67], così come la cura della propria salute perdono il proprio "tempo"[68] e lo stesso accade alla vita personale del cittadino, che è tutt'altro che "agevolato"[69] nella formazione della famiglia e sempre più spesso si trova costretto a rinunciare alle prospettive di natalità tanto per questioni economiche quanto per l'indisponibilità di tempo dovuta a ritmi lavorativi incessanti, che lo obbligano a quello che, dal punto di vista costituzionale, è un vero e proprio paradosso: l'alternativa tra il lavoro-esistenza e la famiglia (intesa anche come sua formazione), tra lo "sviluppo della propria persona" e lo *ius existentiae*[70].

[66] Rievocando in qualche modo l'idea della «*merces auctoramentum servitutis*» e, cioè, del compenso come forma di schiavitù evocata da Cicerone ne *Dei doveri*, I, 150.

[67] Sul ruolo fondamentale di quest'ultima all'interno della sistematica costituzionale si è argomentato in *La valorizzazione costituzionale del patrimonio culturale. Per una ricostruzione sociale della cultura*, Torino, 2025.

[68] Gli ultimi dati disponibili mostrano come circa un cittadino su dieci, negli ultimi anni, ha rinunciato alle prestazioni sanitarie per via delle lunghe liste d'attesa o per i costi economici delle stesse (cfr. Istat, *Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Audizione dinanzi la XII Commissione della Camera dei deputati,* 7 luglio 2026. Entrambi i fattori, tuttavia, sembrano potersi inquadrare anche nella cronica carenza di tempo (e risorse economiche "esistenziali") di cui si discorre nel testo, costringendo a osservare tale allarmante fenomeno anche in questa prospettiva.

[69] Il riferimento è all'art. 31 Cost., ove prevede che «Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».

[70] Sul rapporto tra *ius existentiae*, libertà e pari dignità sociale v. almeno F. Pizzolato, *Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi*, Milano, 2004, 23; G. Alpa, M. Adenas, *Fondamenti di diritto privato europea*, Milano, 2005, 44 ss.; L. Ferrajoli, Principia iuris. *Teoria del diritto e della democrazia*, I, Roma-Bari, 2007,

Stigmatizzare la carenza di volontà nell'impegnarsi sul piano cittadino a fronte di tali fattori appare un'operazione davvero ardita[71], risultando paradossale, in un simile scenario, imputare il mancato esercizio dello *status activae civitatis* a una qualche forma di accidia del cittadino stesso. Semmai, soprattutto per fugare ogni eventuale tentativo di deresponsabilizzazione, occorre evidenziare come detti condizionamenti della cittadinanza, che trasformano sul piano fattuale il *cives optimo iure* in *cives sine suffragio*, siano tutt'altro che endemici e ineludibili per il nostro tempo. Basti considerare che, dal 1990 al 2024, i salari in Italia, in termini di potere di acquisto e dunque al netto dell'inflazione, sono diminuiti (*sic!*) dell'1,6 per cento, mentre in Francia, Germania e Spagna sono *aumentati*, rispettivamente, del 33,4, del 32,9 e del 12,9 per cento[72]. Il che significa che, il potere di acquisto di un lavoratore italiano è persino diminuito rispetto a quello dei genitori, mentre quello del collega tedesco o francese è aumentato di circa un terzo e quello del collega spagnolo è cresciuto di circa un ottavo. Ma questi dati, già di per sé sconcertanti, risultano persino peggiori se si osservano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, dove il potere d'acquisto segna, dal 1990 al 2026, un calo medio del 6,6 per cento[73], con i lavoratori nella fascia di retribuzione più bassa

779; Id., *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, 2013, 230 ss.; M. Ruotolo, *La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un'esistenza dignitosa*, in *Diritto pubblico*, n. 2/2011, 391 ss.; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti* (2012), Roma-Bari, 2023, 180 ss.; C. Tripodina, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, 2013, 219 ss.; Ea., *Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza*, in Costituzionalismo.it, n. 1 del 2015; F. Alicino, *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità,* in *Rivista AIC*, n. 3/2016, 1 ss.; V. Casamassima, E. Vivaldi, Ius existentiae *e politiche di contrasto alla povertà*, in *Quad. cost.*, n. 1/2018, 115 ss.

[71] In questa prospettiva, infatti, appare davvero difficile limitarsi a inquadrare i sempre più crescenti fenomeni di astensionismo in una mera ottica di "colpevole mancanza", giacché a essere venuto meno non è solo il breve intervallo di tempo per recarsi alle urne, ma il più ampio (e complesso) intervallo di tempo che dovrebbe dedicarsi a un esercizio consapevole di quel diritto di voto. Più che di una semplice "sfiducia nelle istituzioni", pertanto, sembrerebbe opportuno affrontare il fenomeno come un'allarmante riedizione dell'*in dubio abstine*, con gli effetti di cui si discorre nel testo.

[72] Cfr. S. Boscolo, C. Pollastri, L. Toffoli, *La dinamica retributiva e il ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, Ufficio parlamentare di bilancio, nota di lavoro n. 1/ luglio 2026.

[73] *Ibidem*.

che hanno perso più del 40 per cento del proprio potere d'acquisto, la fascia mediana (cd. ceto medio) che ha perso circa il 13 per cento e i lavoratori con retribuzioni più alte che hanno visto il proprio potere d'acquisto aumentare (*sic!*) del 3,3 per cento.

Un andamento che, dunque, non può giustificarsi con il generico – e a tratti deresponsabilizzante – richiamo all'imperversare del modello neoliberista e che, semmai, deve imputarsi a una sua più ossequiosa – o forse persino distorta[74] – attuazione all'interno del nostro Paese. Un andamento che, al contrario, non può che dirsi assecondato, al contempo, dall'adozione di specifici interventi normativi[75] e dalla non meno grave – o deresponsabilizzante – inattuazione dell'*obbligo*[76] di determinare politiche industriali indirizzate e coordinate «a fini sociali e ambientali», che rappresenta, appunto, una specifica *scelta* di politica industriale, sia pure ove la si voglia intendere di tipo omissivo.

In questo contesto, le idee di «pari dignità sociale» e di «un'esi-

[74] Il dubbio, lungi dall'avallare gli stilemi del modello neoliberista, sorge alla luce del fatto che, secondo i dati sopra citati, le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti statunitensi sono aumentate di oltre la metà (50,5 per cento), quelle dei lavoratori del Regno Unito di poco meno della metà (48,4 per cento) e quelle delle medie dei Paesi OCSE del 35 per cento. Questi dati non offrono affatto una panoramica completa delle condizioni economiche e sociali dei rispettivi Paesi (si pensi banalmente ai diversi livelli di *welfare*) e dei loro lavoratori (si pensi ai diversi di tutela contrattuale), né ovviamente possono essere adottati come testimonianza dell'efficacia dei paradigmi di riferimento; essi, tuttavia, sembrano utili a cogliere un aspetto paradossale: da un lato si implementa il modello neoliberista nella specifica forma della flessibilizzazione del lavoro, dall'altro l'Italia si riscopre l'unico paese avanzato dell'area OCSE a ad avere lavoratori "più poveri" (e meno tutelati).

[75] Si pensi all'abolizione del meccanismo della cd. "scala mobile" (e cioè l'obbligo di indicizzazione dei salari all'andamento dei prezzi al consumo) nel 1992, ma anche agli fenomeni individuati dall'UPB e, cioè, la precarizzazione del lavoro, la discontinuità lavorativa, la scarsa crescita delle retribuzioni lorde e l'aumento dei contratti *part time* che risulta, però, del tutto involontario almeno nella metà dei casi (cfr. S. Boscolo, C. Pollastri, L. Toffoli, *La dinamica retributiva*, cit., spec. 4-5).

[76] Solo in questi termini sembra potersi leggere il terzo comma dell'art. 41: «*La legge determina* i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali», dove l'uso del presente indicativo negli atti normativi, come noto, rappresenta un imperativo *tout court*, che dunque fuga ogni margine di facoltatività o discrezionalità in merito. Proprio di recente I. Massa Pinto, *Art. 41*, in C.F. Ferrajoli, A. Gentilini, V. Marcenò, G.U. Rescigno, *La Costituzione inattuata*, cit., 437 ss., ha evidenziato la sostanziale neutralizzazione di tale disposizione e l'erosione del legame che intercorre tra questa e l'art. 3 Cost.

stenza libera e dignitosa» risultano inesorabilmente destrutturate dalla realtà, dalle fattuali difficoltà di rispondere alle più elementari esigenze di vita. Lo *status activae civitatis* si riduce, pertanto, a un feticcio da agitare per rimarcare l'alterità[77] rispetto allo straniero "povero"; un'alterità che, però, si caratterizza esclusivamente sul piano formale, in una logica contrappositiva che, attraverso la deumanizzazione dell'altro – del (ancora) – più povero –, si risolve nella mera distinzione in sé, cioè nella rivendicazione che, "tra i poveri", il cittadino vanta comunque il *quid pluris* del riconoscimento, poco importa se svuotato di significato. Sul piano sostanziale, infatti, il tempo della sopravvivenza assorbe quello della cittadinanza, così come gli sparuti intervalli di libertà – quel che rimane del «diritto al riposo»[78] – risultano inevitabilmente ripiegati sulla propria sfera personale e/o familiare; su quel «singolo» che, al di fuori di sé, non sembra più avere nemmeno tempo per quelle «formazioni sociali» ove la Costituzione riconosce che si dispieghino le virtualità della propria personalità.

Che un simile condizionamento della cittadinanza possa riflettersi sulla forma di stato e di governo appare del tutto consequenziale. Se i più sono impegnati a rivendicare lo *ius existentiae*, anche chi beneficia delle condizioni necessarie a esprimere lo *status activae civitatis* vede il proprio esercizio ampiamente diluito da una sorta di trasversale e maggioritaria delega in bianco della cittadinanza stessa da parte di costoro. Una delega che viene conferita sia attraverso l'omissione e il disinteresse, sia attraverso la partecipazione estemporanea, intendendosi per essa il mero esercizio del diritto di voto avulso da una qualche forma di partecipazione che vi conferisca consapevolezza. La prima amplifica la portata della seconda (il voto di pancia o, sempre di più, per *simpatia*)[79],

[77] Per riprendere le parole di G. Bollati, *L'italiano*, cit., 15-16, «[...] il bisogno di costruire e difendere la propria identità […] sorge in presenza di un altro gruppo, la cui diversità costituisce un pericolo esistenziale: l'identità propria si definisce per differenza e si sostiene sulla svalutazione o la negazione dell'identità dell'altro»; considerazioni che portano l'A. ad ritenere che «nella simultaneità di primato e di decadenza, di inferiorità oggettiva ipercompensata da un senso invitto di superiorità, si istituisce uno degli schemi più caratteristici e più stabili dell'intera storia italiana».

[78] Interpretato nella sua dimensione sistematica e non certo come «contenuto di contratti collettivi di lavoro e di una legge sul lavoro, anziché di una norma costituzionale» (così, in senso polemico, Colitto sul terzo comma dell'art. 36 Cost. in Assemblea costituente, seduta antimeridiana del 10 maggio 1947, p. 3802 del resoconto).

[79] Intesa nel suo senso etimologico. Si pensi all'approccio *social* impiegato dal sindaco di New York Mamdani e dal *premier* britannico Burnham, ormai sempre più

spalancando di fatto le porte alla polibiana degenerazione verso l'oclocrazia dei demagoghi.

Ed è proprio in queste ultime considerazioni che si scorge l'ultimo – solo per ordine di analisi – condizionamento della cittadinanza e, cioè, quello di natura sociale.

2.3. I condizionamenti sociali: il rebranding *sociale*

Alcuni dei condizionamenti visti sopra possono agevolmente leggersi, altresì, sotto la lente del loro impatto sociale. A questi si aggiungono senz'altro tutti quelli che possiamo legare alla casualità della nascita e che ancora oggi, nonostante le mitigazioni garantite dai diritti sociali, permangono fotografando le diseguaglianze di partenza, siano esse di natura territoriale (si pensi alle aree interne, alle isole o anche solo alle periferie[80]) o economica (v., in particolare, il due per mille e il lavoro povero, ma anche la ricchezza familiare, che incide direttamente sulle prospettive di istruzione della prole). Oltre a questi condizionamenti che potremmo definire "tradizionali", che appunto si rivelano capaci di inficiare l'esercizio della cittadinanza sul piano fattuale, ve ne sono altri – questi sì – che sembrano avere natura endemica e trasversale e che, in qualche modo, sembrano acuire i precedenti aggiungendosi a essi.

Ci si riferisce a quelli che potremmo definire i *nuovi* fattori di condizionamento sociale (*i.e.* i "fattori tecnologici") e che stanno trasformando tanto radicalmente le nostre società: internet, i *social network*, i *social media*, l'intelligenza artificiale e i *device*. Per comprenderne l'impatto occorre rilevare come la partecipazione presupponga almeno tre libertà: quella di informarsi, quella di esprimersi e confrontarsi e quella di votare[81]. Libertà che la nostra Costituzione puntella diffusamente, sia nella loro dimensione privatistico-individuale (cfr. artt. 13, 14, 15, 16, 22) sia in quella pubblica (cfr. artt. 17, 18, 21, 48 e 49, 71, 75, 108, 123, 132 e 138), sia sul piano positivo, che negativo. Ora, i fattori

diffuso anche nella politica italiana: la rappresentazione di sé in scene di vita qualunque, come *quivis de populo* col chiaro intento di suscitare un sentimento, appunto, di *sympatheia*.

[80] Cfr. E. Olivito, *Le diseguaglianze fra centro e periferie: lo sguardo miope sulle città*, in Costituzionalismo.it, Parte I, 69 ss.

[81] In una sequenza che ricorda la sequenza ideale del "prima conoscere, poi discutere, poi deliberare" tratteggiata da L. Einaudi nelle sue *Prediche inutili*, Torino, 1955.

appena richiamati non solo sembrano anzitutto sfumare questa distinzione, ma appaiono in grado di compromettere tutte e tre le libertà viste sopra.

Prima di argomentare intorno a tale affermazione, però, occorre sottolineare come l'incisività dei fattori tecnologici attuali non risulti minimamente paragonabile agli strumenti utilizzati in passato, tantomeno dalle forme più sofisticate e totalizzanti della propaganda[82]. Ciò perché gli stessi venivano utilizzati essenzialmente nello spazio pubblico, traducendosi in una – ben più grave – forma di violenza fisica ove arrivavano a invadere la sfera privata e personale dell'individuo. Allo stesso modo, sia la radio che la televisione dimostra(va)no una grado di influenza estremamente differente, sia perché eventuali, nel senso di non essere fattualmente "imposti" dal contesto socio-economico[83], sia perché passivi, nel senso che, al di là del suscitare interesse, non cercano di sollecitare alcuna interazione con un cittadino-utente che rimane un soggetto generico e indistinto (gli spettatori, gli ascoltatori), cui permane la possibilità di *controllare* gli input, cambiando canale o frequenza, ovvero spegnendo l'apparecchio[84]. Lo stesso, però, non sembra potersi sostenere per quanto riguarda i nuovi *device*[85] e in particolare gli *smartphone*. Non solo perché il lavoro – anche per le ragioni viste sopra – tende a imporre una connessione costante, ma anche perché numerosi servizi, a partire da quelli bancari per arrivare

[82] Nonostante la loro perdurante capacità manipolativa grazie a quella che l'A. identifica come la trinità del potere: male, stupidità e menzogna, cfr. G. Magi, *Goebbels*, Prato, 2021.

[83] A differenza di radio e televisioni, che, al di là dell'attitudine a ingenerare fenomeni di FOMO (*fear of missing out*, ossia di esclusione sociale derivante dal non aver vissuto esperienze condivise dagli altri), sono strutturalmente incompatibili – a differenza dei *device* – a condizionare la quotidianità in senso tanto pervasivo (si pensi ai metodi di pagamenti, a quelli di riconoscimento per l'accesso a taluni servizi – anche pubblici – e prestazioni, ai sistemi di navigazione, di archiviazione, di sicurezza, di condivisione e localizzazione di cose o persone e di informazione, oltre che alla stessa reperibilità ai fini delle più "basilari" esigenze di comunicazione).

[84] Se per gli apparecchi tradizionali lo spegnimento rappresentava la conclusione del mero *entertainment*, per i *device* quest'ultimo rappresenta l'interruzione dell'accesso a funzionalità affatto eterogenee, che spaziano da quelle più agevolmente sacrificabile (ad es. ludiche) a quelle lavorative e personali-familiari, tutte condensate nell'operatività di un unico apparecchio, appunto.

[85] Si pensi agli *smart watch*, agli *smart ring* ed, emblematicamente, agli *smart glass*, che appunto arrivano a frapporsi anche materialmente tra il mondo esterno e l'individuo.

persino a quelli istituzionali[86], prevedono un'accessibilità limitata (tramite *app*), cui potrebbe ovviarsi solo attraverso un maggiore dispendio di tempo ed energie da impiegare sul piano organizzativo; il tutto in un contesto in cui, come si è visto, il tempo risulta tutt'altro che abbondante. È però evidente che l'affidare sempre più ampi ambiti della propria esistenza a tali strumenti non faccia che amplificare la dipendenza dagli stessi[87], rafforzando la vulnerabilità cognitiva del cittadino[88].

In altre parole, se la propaganda restava fuori dall'abitazione e radio e televisioni potevano essere spente, i *device* costituiscono una

[86] Si pensi allo SPID (sistema pubblico di identità digitale), che peraltro a differenza dell'altro canale di digitalizzazione dell'identità riconosciuto nel nostro ordinamento (CIE) poggia su piattaforme di gestione tutt'altro che pubbliche; ma si pensi anche all'*app* IO, che consente al cittadino di interagire direttamente dal *device* con le pubbliche amministrazioni e che, però, risulta accessibile unicamente tramite *smartphone*, ma anche all'uso sempre più frequenti di *QR code* (che richiedono l'utilizzo degli *smartphone* per essere decrittati) per l'accesso agli eventi, musei, spettacoli, mezzi di trasporto ecc. Con ciò non si intende sostenere che sia *impossibile* vivere senza tali *device*, bensì evidenziare come – già oggi, ma sempre più in futuro – determinate funzionalità siano negate a chi non li utilizza e che, ove sia possibile ovviare alla loro mancanza, ciò richiede comunque un *surplus* di tempo e organizzazione tutt'altro che indifferente e che accentua il cd. *digital divide*.

[87] Proprio di recente, una delle principali società che gestisce numerose piattaforme *social* nel mondo (Meta), pur non ammettendo la propria colpevolezza, ha concluso un accordo da 17,6 miliardi di dollari (contro i 1.200-1.400 miliardi di dollari di sanzioni stimate dalla società) con 48 stati statunitensi nell'ambito di un processo instaurato presso il tribunale federale di *Oakland* (MDL 3047 *Social Media Adolescent Addiction/Personal Injury Products Litigation*, 4:22), nell'ambito del quale era stata accusata di aver volutamente progettato le proprie piattaforme affinché creassero dipendenza e violassero la *privacy* dei minorenni. Sia pure incidentalmente, occorre rilevare come la suddetta cifra appaia del tutto irrisoria rispetto al volume d'affari della società, che solo nel 2025 ha fatturato più di 200 miliardi di dollari (nonostante tutte le sue piattaforme siano gratuite), il che rende evidente come anche l'eventuale l'effetto deterrente della sanzione da parte dei pubblici poteri venga fortemente ridimensionato da flussi di ricchezza tanto ingenti.

[88] Anche sul piano "esterno" e, cioè, relativo a quelle che si configurano come vere e proprie ingerenze straniere, su cui v. F. Bilancia, *Campagne elettorali e piattaforme digitali.* Content Moderation, Freedom of Speech *e libera formazione del consenso*, in Id., G. Di Cosimo (a cura di), *Le campagne elettorali nel sistema digitale*, Milano, 2026, 44 ss., nonché gli ulteriori contributi ivi pubblicati e, in particolare, L. Blumetti, *Disinformazione online e correttezza del procedimento elettorale: qualche considerazione a margine della sentenza della corte costituzionale della Romania n. 32 del 2024*, 119 ss.; A. Cossiri, *Le contromisure europee alla manipolazione informativa straniera nei social media: dalla Politica estera e di sicurezza comune al Regolamento sull'Intelligenza artificiale,* 203 ss.

presenza costante nella vita del cittadino, un canale di comunicazione sempre aperto verso una serie indistinta è generica di soggetti e informazioni. Un canale che, a differenza degli apparecchi tradizionali, è bidirezionale, perché propone anche autonomamente l'interazione, calibra detta proposta sulla base di quest'ultima e la perfeziona in modo da sollecitarne la permanenza, il tutto a prescindere dall'utilizzo delle piattaforme *social network* o *social media*, che al più sembrano amplificare ulteriormente tali dinamiche[89]. Se poi si aggiunge che il dibattito politico e i canali di informazione si sono spostati pressoché integralmente su queste ultime piattaforme, ci si avvede dei fondamenti sociologici dei sempre più diffusi fenomeni di iperconnessione, *overloading* e FOMO[90].

Fatta questa doverosa premessa ed evidenziato che, oggi, il cittadino vive una paradossale apertura costante della propria sfera privata verso l'esterno attraverso uno strumento che, al di fuori della dimensione digitale, lo isola dagli altri individui (connettendolo agli assenti per sottrarlo ai presenti) e che è programmato per condizionarlo anche solo offrendogli ciò di cui *ritiene* abbia bisogno, può passarsi a prendere in considerazione la libertà di informarsi, che rappresenta la premessa logica – prima ancora che giuridica – di qualsiasi forma di partecipazione.

Ma di quale libertà può parlarsi in un contesto in cui persino S. Tommaso potrebbe essere tratto in inganno da ciò vede? Se in passato la potenza dell'immagine[91] poteva essere manipolata da una sua menda-

[89] L'uso del *device* come strumento di informazione, tramite il banale ricorso a un motore di ricerca, infatti, non impedisce affatto le attività di profilazione.

[90] V. nota 83. Il fenomeno, infatti, appare senz'altro presente anche in relazione ai *social* e all'utilizzo di internet *tout court*.

[91] Nel 1849, Stefano Lecchi realizza il primo reportage fotografico di guerra, documentando la devastazione urbana conseguente alla fine della Repubblica romana. Cinque anni dopo, in Crimea, Roger Fenton, documenta la cd. carica dei seicento, in realtà fotografando le truppe in alta uniforme e in posa. Entrambi vincolati dalla staticità imposta dai lunghi tempi di esposizione, l'uno restituiva una testimonianza della guerra in termini di distruzione, l'altro in termini gloriosi e retorici. Fu Matthew Brady, durante la guerra di secessione (e in particolare nel 1862), a individuare un altro "soggetto" che si prestasse a quei tempi tecnici: i corpi e la devastazione del cd. "giorno dopo", spezzando definitivamente la visione romantica ed eroica della guerra attraverso l'esposizione dei suoi orrori. Sul tema della potenza dell'immagine veicolata dai *social* come strumento di "liberazione" v. A. Masera, G. Scorza, *internet. I nostri diritti*, Roma-Bari, 2016.

ce contestualizzazione o da una sua debole[92] e statica alterazione, oggi la stessa arriva a esprimersi persino attraverso la sua totale falsificazione, riproducibile persino in movimento e con la voce dei soggetti ivi eventualmente presenti (cd. *deep fake*). Contenuti fino a ieri inequivocabili diventano, dunque, oggetti dubitativi. E il cedimento del veicolo dell'informazione che, fino al XIX secolo, si era dimostrato capace di sconfessare ciò che la parola poteva tentare di celare o manipolare ha finito per intaccare pressocché tutte le informazioni di cui il cittadino può beneficiare[93], aprendo la strada a fenomeni di disinformazione che, in ragione del ricorso agli strumenti di IA (LLM *in primis*), paiono destinati persino a riscrivere la storia, oltre che il presente[94].

Esposto a un contesto privato, destrutturato e incontrollato, il cittadino, attraverso le sue interazioni, viene costantemente profilato al fine di proporgli contenuti, stimoli e informazioni per essere somministrati scrupolosamente, con tempistiche e modalità altrettanto studiate. Ed è proprio la lettura aggregata dei suoi dati, ricerche e interazioni ad amplificare una vulnerabilità già fortemente accresciuta da quel permanente canale di comunicazione "col mondo esterno" visto poc'anzi,

[92] Il mondo "risolto in immagini" descritto da G. Sartori, Homo videns. *Televisione e post-pensiero*, Roma-Bari, 1997, 110 ss., infatti, appare senz'altro meno complesso rispetto all'attuale, perché non si risolve nella contraffazione o alterazione del contenuto, ma nella sua stessa elaborazione anche nelle forme iper-realistiche della movimentazione e dell'ascolto.

[93] Se dunque, prima, poteva riconoscersi nel pluralismo dell'informazione un antidoto sufficiente rispetto alla manipolazione, oggi i pubblici poteri appaiano chiamati ad approntare un più complesso reticolo di strumenti e presidi volti a preservare la sfera di autonomia dell'individuo senza, però, condizionarla, come l'istituzione di organismi che, inevitabilmente, richiamano alla mente il Miniver (o «Minitrue», cioè «Ministry of Truth») di orwelliana memoria.

[94] Solo per citare i casi più eclatanti, si veda l'annunciata volontà del fondatore del LLM (*large language model*) Grok, cioè Elon Musk, di "ripulire e riscrivere l'intero sapere umano da dati errati e spazzatura" (letteralmente «to rewrite the entire corpus of human knowledge, adding missing information and deleting errors. Then retrain on that. Far too much garbage in any foundation model trained on uncorrected data», così Musk sulla piattaforma X il 21 giugno 2025), nonché l'impostazione del LLM DeepSeek di "censurare" i noti fatti Tiananmen della primavera del 1989 (cfr. D. Lu, *We tried out DeepSeek. It worked well, until we asked it about Tiananmen Square and Taiwan*, in *The Guardian*, 28 giugno 2025), ma degno di nota, per esperienza di chi scrive, è anche interrogare il LLM di Google (Gemini) sulle diverse crisi umanitarie che attraversano l'attualità, anche se, in questo caso, le evidenti distorsioni di fatti acclarati dagli organismi internazionali riguardano fatti di cronaca (non storici), che però fanno sollevare diversi interrogativi circa il modo in cui verranno raccontati dall'IA, in futuro, gli stessi.

con effetti determinanti sul piano dei processi cognitivi e – ed è quello che qui interessa sottolineare – su quello della capacità di autodeterminazione del singolo cittadino. Dalla lettura sistematica del principio di sovranità (art. 1), di libertà del voto (art. 48) e di effettiva partecipazione (artt. 3 e 4), infatti, deriva una sostanziale presupposizione di consapevolezza – anzitutto di sé, oltre che delle "vicende" della cosa pubblica – che però viene fortemente esposta ai processi di manipolazione derivanti tanto dalle attività malevole di disinformazione[95], quanto da quelle – apparente innocue, ma parimenti manipolative – delle cd. *filter bubble*[96], che isolando il cittadino da idee diverse in qualche modo lo diseduca al pluralismo e ne sclerotizza la visione del mondo, attraverso una monolitica – dunque altrettanto falsa – rappresentazione della realtà.

Se a ciò si aggiunge il fatto che, come si è accennato, il dibattito e la competizione politica si è spostata sulle piattaforme *social* e dunque su contesti totalmente privati e controllati da privati che, in quanto tali, preservano i propri interessi e non quello generale, ci si avvede del fatto che le concrete prospettive di partecipazione sono ridotte allo stremo.

In senso attivo, perché tale digitalizzazione[97] e privatizzazione dello spazio pubblico comporta o l'esborso di ingentissime quantità di risorse finanziarie[98] – con le criticità viste sopra in relazione ai meccanismi di finanziamento della politica – o la necessità di "intercettare strumentalmente" i *desiderata* di chi gestisce la piattaforma, ovvero dei suoi utenti; aspetto, quest'ultimo, che trasforma la politica da strumento di attuazione costituzionale a megafono dei più immediati e viscerali istinti del cittadino. In senso passivo, perché l'effettività e libertà della partecipazione è influenzata (anche) dalla manipolazione che deriva dall'uso dei *device* e, nei casi di utilizzo delle piattaforme *social*, dall'interagire in un contesto in cui la libertà di espressione è condizionata, ad esempio, dall'arbitraria rimozione e oscuramento di contenuti[99] (o

[95] Si pensi ai casi di *message bombing* prodotti da *bot* richiamati da F. Bilancia, *Disinformazione online e correttezza del procedimento elettorale*, cit., 54-55.

[96] Cfr. E. Pariser, *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*, Londra, 2012.

[97] Che rimane differente rispetto alla "mediatizzazione" dello spazio pubblico, in quanto quest'ultima risponde comunque, in ultima analisi, a criteri "para-istituzionali" cfr G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, cit., 411-412.

[98] V. nota 49.

[99] Il riferimento è anche al fenomeno noto come *shadowbanning*, che si ha quando

dal mancato procedere in tal senso nei casi di falsificazione degli stessi), ovvero dall'esposizione a *bot* programmati per insultare, denigrare ed emarginare manifestazioni del pensiero non allineate, con l'obiettivo di annichilire il cittadino-utente e farlo sentire isolato (cd. *shitstorm*), promuovendo, così, l'irregimentazione del pensiero e, al contempo, ammonendo gli altri utenti dall'esprimersi in dissenso.

In questo contesto, dove l'autodeterminazione del cittadino è non solo condizionata[100] ma anche "punita", non sembra possibile individuare spazi concreti di estrinsecazione della cittadinanza o, almeno, non per quella maggioranza dei cittadini impegnata nella rivendicazione dello *ius esistentiae.* Ma va rilevata anche una profonda differenza rispetto ai condizionamenti politici ed economici visti sopra. E, cioè, che mentre questi ultimi condizionano la cittadinanza in senso limitativo-inibitorio, i richiamati condizionamenti sociali si rivelano capaci e, in qualche modo, preordinati a *dirigere* la cittadinanza in senso proattivo. Il filtraggio dei contenuti, infatti, non si limita a rispondere o creare bisogni di natura commerciale, ma elabora bisogni (o allarmi) politici di cui viene fomentata la "condivisione"[101] e che si riflettono inesorabilmente in un esercizio condizionato tanto dei diritti politici che nelle interazioni sociali, inficiando le forme di partecipazione *tout court*. In altre parole, se i condizionamenti politici ed economici si limitano a negare l'esercizio della cittadinanza, quelli sociali provano a riscriverne la forma e a dargli nuova sostanza, in una sorta di inedita applicazione del *rebranding* in chiave socio-politica. Il che si traduce nell'instaurazione di una sorta di ordinamento parallelo che non si limita a essere alla mercé dei demagoghi, ma si spinge a crearli e a pretenderne l'esistenza, con imponderabili effetti sulle nostre società, prima ancora che sulla forma di stato e di governo, rendendo quan-

una piattaforma *social* rimuove o nasconde contenuti di un utente al resto della *community* senza che questo possa rendersene conto, cfr. A. Di Chiara, *Lo shadowban dei contenuti politici e i suoi effetti sulle campagne elettorali online* in F. Bilancia., G. Di Cosimo (a cura di), *Le campagne elettorali nel sistema digitale*, cit.

[100] Sulla necessaria inscindibilità della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di informare ed essere informati v. P. Barile, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. del dir.*, XXIV, Milano, 1974, 437 ss.; N. Lipari, *Già diritto*, in J. Jacobelli (a cura di), *Verso il diritto all'informazione*, Roma-Bari, 1991, 92 ss., mentre ricollega più marcatamente tale diritto "alla conoscenza" alla cittadinanza S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., spec. 211 ss., nonché Id., *Una Costituzione per Internet?*, in *Pol. del dir.*, n. 3/2010, 337 ss.

[101] Cfr. nota 95.

to mai ineludibile il rafforzamento di quel diritto all'istruzione, della promozione dello sviluppo della cultura e della libertà dell'arte e della scienza che la Costituzione pone a presidio dell'autodeterminazione dell'individuo, quale vera e propria precondizione di qualsiasi esercizio (o riconoscimento) della cittadinanza[102].

3. Il guscio (semi)vuoto e il senso della cittadinanza, oggi

I fattori di condizionamento ripercorsi restituiscono un'immagine della cittadinanza di fatto svuotata di significato. Essa, infatti, si dimostra fortemente limitata dal congelamento dei canali rappresentativi e da un controllo oligarchico dell'offerta politica che tende a esaurire l'esercizio dei diritti civili e politici nella mera espressione del voto, in una torsione fortemente incoerente rispetto all'impianto partecipativo fatto proprio dalla nostra Costituzione. Allo stesso modo, la trasformazione del mercato del lavoro e il perseguimento di una politica industriale del tutto incoerente rispetto ai precetti costituzionali sembra essere riuscita a scardinare il concetto di pari dignità sociale di tutti i cittadini attraverso l'imposizione della sottrazione di quote di tempo sempre più ampie da dedicare alla propria esistenza, lasciando residuare margini temporali minimi, o nulli, da dedicare alla partecipazione politica. In un contesto in cui l'emancipazione del singolo arranca, la prospettiva familiare appare sempre più una conquista e la genitorialità si trasforma in un atto di fede[103], non sorprende che la partecipazio-

[102] Per quanto attiene alla promozione dello sviluppo della cultura v. nota 67. Sul ruolo interpretato dal diritto all'istruzione nel nostro ordinamento, v., in particolare, le considerazioni di P. Calamandrei, *Difendiamo la scuola democratic*a, in *Scuola democratica*, n. 2/1950; M. Ainis, *Cultura e politica. Il modello costituzionale,* Padova, 1991, 14 ss.; G. Azzariti, *Per un'università "senza condizione"*, in Costituzionalismo.it, n. 1/2009; A.M. Poggi, *Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese*, Bologna, 2019, 192; A. Algostino, *Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonte dell'emergenza e (s)bilanciamento dei diritti*, in Costituzionalismo.it, n. 1/2021, 40 ss.

[103] Secondo l'Istat e i dati Eurostat, dal 1990 ad oggi è stata costante la posticipazione della genitorialità, con un'età media del parto pari a 32,7 anni (30,9 nella media UE), contro i 27,5 anni (26,8 nella media UE) del 1980. A tal proposito, l'Osservatorio GenerationShip (*Gli italiani e il welfare: un futuro incerto tra pensioni, natalità e assistenza. Report per Unipol,* 6 maggio 2026) ha rilevato che, per il 57 per cento del campione statistico, a frenare la natalità sarebbero le difficoltà economiche, per il 36%

ne civica non rappresenti più una priorità del cittadino impegnato a preservare il proprio *ius existentiae*. Ma a una cittadinanza ridotta a un esercizio privilegiato, estemporaneo o intermittente fa, altresì, eco una cittadinanza "limitata", perché condizionata sul piano dell'offerta politica e della sua creazione, e "inautonoma", perché viziata sul piano di quei processi di autodeterminazione che si rivelano, in realtà, indispensabili per assicurare effettività e libertà al paradigma partecipativo. Consapevolezze distorte e mancanti che maturano in un generalizzato *laissez faire* dei poteri pubblici e grazie alla potenza di macchine in grado di riscrivere la realtà e l'insieme delle nostre percezioni invadono le interazioni umani, erodendo tanto la distinzione tra il vero e il verosimile quanto tra questa e l'impensabile[104].

In questo panorama desolante, la supina accettazione dell'ineludibilità dei condizionamenti descritti non rappresenta un'opzione percorribile. La sedimentazione e sclerotizzazione degli stessi, infatti, non potrebbe che leggersi come la sostanziale negazione della cittadinanza per fare posto all'affermazione di nuove, moderne e più sofisticate forme di sudditanza. E il carattere alternativo dei due istituti vale a ricordare proprio l'intangibilità della cittadinanza, che fa delle libertà democratiche il proprio presupposto logico e giuridico, non ammettendo contaminazioni di sorta che finirebbero inevitabilmente per trasformare, appunto, il cittadino in suddito, sia pure solo sul piano sostanziale. Per riaffermarne il senso, tuttavia, appare anzitutto indispensabile riportare il *focus* del dibattito pubblico dai modi di acquisizione della cittadinanza ai modi di riattualizzazione della stessa. Sul piano metodologico, in altre parole, sembra essere prioritario conferire sostanza e concretezza a un istituto sempre più svuotato da condizionamenti avvertiti – o fittiziamente presentati come – endemici e incontrastabili, anche per scongiurare che quanto si affermi sul piano dei modi di ac-

l'incertezza per il futuro, per il 35% la precarizzazione del lavoro, per il 32% la difficoltà di conciliare il lavoro con la vita famigliare e la mancanza di servizi di supporto adeguati alle famiglie, per il 24% l'aumento dell'età media per l'ingresso nel mercato del lavoro; tutte motivazioni assai distanti rispetto a quelle, pure presenti, dell'apposita scelta di vita (24%).

[104] Sulla capacità della comunicazione mediatica – prima ancora che delle nuove tecnologie – di ridurre la realtà in una dimensione meramente politico-mediatica v. F. Bilancia, *Falsa percezione dei bisogni e vera tutela dei diritti*, in F. Rimoli, G.M. Salerno (a cura di), *Conoscenza e potere. Le illusioni della trasparenza*, Roma, 2006, 167 ss.

quisizione non venga nullificato dalla riduzione della cittadinanza a un mero simulacro privo di significato.

Analizzare i condizionamenti e individuare le anomalie costituzionali che li hanno resi possibili, pertanto, sembra essere un'operazione imprescindibile per rivivificare un istituto che versa in condizioni ben più gravi di quanto possa apparire e che rappresenta l'ossatura stessa su cui dovrebbe prendere corpo il nostro intero sistema costituzionale. Si pensi agli specifici interventi legislativi sopra richiamati. Tratti di penna apparentemente brevi, innocui e che sembrano quasi inconferenti rispetto al tema della cittadinanza e che, invece, trasformano tanto radicalmente il ruolo riservato al cittadino. Alla riaffermazione della centralità dei presidi di emancipazione, autonomia e autodeterminazione (in una parola, di *libertà*), indispensabili per garantire effettività e concretezza alla partecipazione – come la salute, il lavoro, il tempo, l'abitazione, l'istruzione e lo sviluppo della cultura – occorre dunque accompagnare una sincera presa di coscienza del fatto che, alla base di processi apparentemente ineludibili, vi è anzitutto la forza del diritto positivo. Un diritto responsabile sia quando realizza (v. i condizionamenti politici), che quando asseconda (v. quelli economici) od omette (v. quelli sociali) e che non può dirsi deresponsabilizzato né dall'espediente argomentativo della "sovranità multilivello", né da fenomeni corruttivi che rappresentano patologie metagiuridiche di cui ha poco senso discorrere in questa sede.

La rivendicazione del potere coercitivo del diritto, in altri termini, sembra essere la via obbligata per ripristinare la centralità dell'interesse generale rispetto a quello dei grandi interessi economici privati, per ristabilire – o, forse, *stabilire* – l'asservimento dell'economia al perseguimento del progetto costituzionale e non viceversa. Si tratta, in ultima analisi, di *ricordare*[105] la cittadinanza, anzitutto attraverso un processo di destrutturazione dei suoi condizionamenti che sia preparatorio e strumentale, poi, all'avvio di una nuova fase di ricostruzione del senso e della visione di fondo della cittadinanza stessa.

Una strada senz'altro lunga, tortuosa e parimenti faticosa, ma comunque obbligata rispetto al rassegnato abbandono ai venti della storia, perché se di questi possiamo solo ipotizzare la direzione, della

[105] Dal latino *re-cordare*, letteralmente "riportare al cuore", cioè a quella che si riteneva la sede della memoria.

prima possiamo individuarne il percorso e, grazie alla Costituzione, anche la destinazione.

* * *

Abstract

Ita

Il saggio si propone di approfondire il tema della cittadinanza sotto lo specifico versante del suo significato materiale, anziché rispetto alle vie della sua acquisizione, al fine di verificare quale siano i condizionamenti concreti che inficiano l'esercizio della cittadinanza stessa. Osservato attraverso i condizionamenti politici, economici e sociali che lo attraversano, l'istituto della cittadinanza si rivela di fatto svuotato di quelle prospettive di partecipazione che danno struttura ed effettività al concetto di pari dignità sociale, rendendo indispensabile l'individuazione delle (puntuali) disposizioni legislative che ne neutralizzano le virtualità, con l'obiettivo di riattualizzare sul piano sostanziale il concetto di cittadinanza, attraverso il recupero degli spazi di libertà, autodeterminazione e partecipazione.

En

This essay examines citizenship from the perspective of its substantive meaning rather than the modes through which it is acquired, with the aim of identifying the concrete constraints that undermine its effective exercise. Viewed through the lens of the political, economic, and social factors that conditioning it, citizenship emerges as an institution progressively deprived of the participatory dimensions that give substance and effectiveness to the constitutional principle of equal social dignity. The analysis highlights the need to identify the specific legislative provisions that have contributed to neutralising these participatory potentials, thereby diminishing the substantive significance of citizenship itself. Ultimately, the article argues for a renewed understanding of citizenship grounded in the restoration of the conditions necessary for freedom, self-determination, and democratic participation.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it
Registrazione presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)